

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

C 134

24° anno

4 giugno 1981

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

Sommario

I *Comunicazioni***Parlamento europeo***Interrogazioni scritte con risposta:*

n. 1280/80 dell'on. Glinne alla Commissione Oggetto: Discriminazione razziale in Sud Africa (risposta complementare)	1
n. 1538/80 dell'on. Boot alla Commissione Oggetto: Industria automobilistica europea	2
n. 1578/80 dell'on. Maffre-Baugé alla Commissione Oggetto: Problema dell'allevamento dei vitelli	3
n. 1597/80 dell'on. Vernimmen alla Commissione Oggetto: Futuro dell'industria automobilistica europea	4
n. 1672/80 dell'on. Hamilius alla Commissione Oggetto: Trasferte dei funzionari delle amministrazioni comunitarie e nazionali	5
n. 1692/80 dell'on. Vernimmen alla Commissione Oggetto: Riflessi dell'accordo multifibre sulle importazioni ed esportazioni di tessili europei	5
n. 1762/80 dell'on. Clinton alla Commissione Oggetto: Qualità delle carni bovine importate nella Comunità	6
n. 1860/80 degli on. Cariglia, Puletti, Orlandi e Ferri alla Commissione Oggetto: Misure di prevenzione e stanziamenti in occasione di calamità sismiche	7
n. 1881/80 dell'on. Vernimmen alla Commissione Oggetto: «Euroregioni»	7
n. 1885/80 dell'on. Schwencke alla Commissione Oggetto: Mancato pagamento di licenze per diritti d'autore	8

Sommario (<i>segue</i>)	
n. 1891/80 dell'on. Ewing alla Commissione Oggetto: Tasso di prestito agricolo	9
n. 1943/80 dell'on. Welsh alla Commissione Oggetto: Certificati di origine	10
n. 1951/80 dell'on. Seeler alla Commissione Oggetto: Aumento dei dazi doganali sulle importazioni di pesce	10
n. 1956/80 dell'on. Seefeld alla Commissione Oggetto: Procedure burocratiche d'informazione imposte alle imprese siderurgiche comunitarie	11
n. 1975/80 dell'on. Cousté alla Commissione Oggetto: Cooperazione fra i costruttori automobilistici europei e giapponesi	12
n. 2003/80 di Lady Elles alla Commissione Oggetto: Politica della concorrenza	12
n. 2013/80 dell'on. Damseaux alla Commissione Oggetto: Interventi del Fondo sociale europeo	15
n. 2018/80 dell'on. Damseaux alla Commissione Oggetto: Veicoli per il trasporto di persone di proprietà delle istituzioni delle Comunità ..	16
n. 2026/80 dell'on. Blaney alla Commissione Oggetto: Sviluppo dell'acquicoltura	16
n. 2027/80 dell'on. Blaney alla Commissione Oggetto: Passaporto comunitario	17
n. 2029/80 dell'on. Blaney alla Commissione Oggetto: Importazione di tappeti «tufted»	18
n. 2030/80 dell'on. Müller-Hermann alla Commissione Oggetto: Scarico di effuenti acidi e di liquami di fogna nelle acque della Comunità nonché combustione di rifiuti chimici altamente tossici	18
n. 2041/80 dell'on. Lalor alla Commissione Oggetto: Ritiro della proposta volta ad istituire una Banca europea per le esportazioni ..	19
n. 2070/80 dell'on. Dankert alla Commissione Oggetto: Aiuti della Francia e della Comunità alla Martinica per riparare i danni causati dai cicloni	19
n. 2072/80 di Lord O'Hagan alla Commissione Oggetto: Aiuti nazionali	20
n. 2091/80 dell'on van Aerssen ai ministri degli affari esteri Oggetto: Azioni di salvataggio sulla rotta del Capo	20
n. 2098/80 dell'on. Vergeer ai ministri degli affari esteri Oggetto: Possibilità di vendita all'Argentina e al Cile di sottomarini da parte della Repubblica federale di Germania	21
n. 2104/80 dell'on. Ewing alla Commissione Oggetto: Relazioni commerciali con il Giappone	21
n. 2110/80 di Lord O'Hagan alla Commissione Oggetto: I tassi e la tubercolosi	22

Sommario (segue)

n. 2114/80 dell'on. Damseaux al Consiglio Oggetto: Mancanza di cooperazione politica comunitaria	22
n. 2122/80 dell'on. Lalor alla Commissione Oggetto: Risposta inadeguata all'interrogazione sul finanziamento della prospezione dei metalli di base	23
n. 2125/80 dell'on. Nyborg alla Commissione Oggetto: Discriminazione francese di porte prodotte all'estero	23
n. 2129/80 dell'on. Marshall alla Commissione Oggetto: Magazzinaggio di prodotti agricoli	24
n. 2135/80 dell'on. Fanton alla Commissione Oggetto: Ostacoli posti dagli Stati Uniti alle importazioni d'acciaio	25
n. 2139/80 dell'on. Scrivener alla Commissione Oggetto: Ostacoli tecnici agli scambi nel settore delle pellicole di cellulosa rigenerata poste a contatto con i generi alimentari	26
n. 2171/80 dell'on. Cousté alla Commissione Oggetto: Contributi del Fondo regionale in Francia	26
n. 2182/80 dell'on. von Wogau alla Commissione Oggetto: «Tax-free shops» (punti di vendita esenti da tasse)	27
n. 2186/80 di Lord O'Hagan alla Commissione Oggetto: Convenzione europea sui diritti dell'uomo	27
n. 2190/80 dell'on. Pruvot alla Commissione Oggetto: Attività della Commissione nel settore della lotta contro l'inquinamento marino per effetto degli idrocarburi	28
n. 2192/80 dell'on. Coppieters alla Commissione Oggetto: Incidente all'impianto di ritrattamento dei residui radioattivi di La Hague	29
n. 2198/80 dell'on. Welsh alla Commissione Oggetto: Vendita di coltelli a serramanico	29
n. 2207/80 dell'on. Glinne ai ministri degli affari esteri Oggetto: Partecipazione di navi battenti bandiera degli Stati membri della Comunità a trasporti di prodotti petroliferi che trasgrediscono all'embargo decretato dai paesi arabi nei confronti della Repubblica Sudafricana	30
n. 2211/80 dell'on. Marshall alla Commissione Oggetto: Whisky scozzese	31
n. 2212/80 dell'on. Provan alla Commissione Oggetto: Bevande alcoliche	32
n. 2215/80 dell'on. Provan alla Commissione Oggetto: Francia	33
n. 2217/80 dell'on. Seefeld alla Commissione Oggetto: Traffico automobilistico da e per la Grecia	34
n. 2222/80 dell'on. Adam alla Commissione Oggetto: Servizi d'informazione della Comunità	34
n. 2223/80 dell'on. Hutton alla Commissione Oggetto: Richieste di sovvenzioni del Fondo sociale presentate dalla Scozia	35

(segue)

Sommario (<i>segue</i>)		
n. 2229/80 dell'on. Van Miert ai ministri degli affari esteri Oggetto: Attività Trevi	35	
n. 2232/80 dell'on. Pruvot alla Commissione Oggetto: Protezione degli animali	36	
n. 2233/80 dell'on. Glinne alla Commissione Oggetto: Statuto europeo del minatore	36	
n. 2240/80 dell'on. Deleau alla Commissione Oggetto: Procedura arbitrale destinata ad eliminare le doppie imposizioni che possono risultare dalle correzioni operate in materia di prezzi di trasferimento	37	
n. 2248/80 dell'on. Balfé alla Commissione Oggetto: Esportazioni e importazioni comunitarie di carni bovine nel 1980	38	
n. 2251/80 degli on. Giummarra, Ligios, Lima, Colleselli, Modiano, Travaglini, Barbagli, Giavazzi, Dalsass, Antoniozzi, Costanzo, Barbi e Del Duca alla Commissione Oggetto: Obbligo di installazione del cronotachigrafo	39	
n. 2258/80 dell'on. Pöttering alla Commissione Oggetto: Sovvenzioni sotto forma di abbuono di interessi nell'ambito del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)	39	
n. 2267/80 dell'on. Squarcialupi alla Commissione Oggetto: Farmaci e servizi sanitari per combattere la fame nel mondo	40	
n. 2278/80 dell'on. Buchan alla Commissione Oggetto: I lavori del Centro per lo sviluppo industriale	40	
n. 2281/80 dell'on. Buchan alla Commissione Oggetto: Acciai del Sud Africa	41	
n. 2285/80 dell'on. Moreland alla Commissione Oggetto: Disposizioni in materia di sicurezza sociale decise nel novembre 1980 dal Consiglio dei ministri degli affari sociali	42	
n. 2289/80 di Sir Brandon Rhys Williams alla Commissione Oggetto: Giorni lavorativi persi per malattia	43	
n. 2296/80 dell'on. Key alla Commissione Oggetto: Requisiti linguistici per i medici e il personale infermieristico nell'ambito della CE	43	
n. 2305/80 dell'on. Lomas alla Commissione Oggetto: Programma di lotta contro la povertà	44	
n. 2312/80 dell'on. Purvis alla Commissione Oggetto: Risorse europee di solfato di bario	44	
n. 15/81 dell'on. Seefeld alla Commissione Oggetto: Aiuti ai terremotati italiani	45	
n. 16/81 dell'on. Lizin alla Commissione Oggetto: Limite d'età per il concorso COM/C/321	45	
n. 69/81 dell'on. Deleau alla Commissione Oggetto: Diminuzione dei prestiti sui mercati finanziari internazionali nel 1980	45	
n. 74/81 dell'on. Fanton alla Commissione Oggetto: Risposte della Commissione alle interrogazioni scritte	46	

I

*(Comunicazioni)***PARLAMENTO EUROPEO****INTERROGAZIONI SCRITTE CON RISPOSTA**

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1280/80
dell'on. Glinne
alla Commissione delle Comunità europee
(16 ottobre 1980)

Oggetto: Discriminazione razziale in Sud Africa

La stampa internazionale («L'Echo de la Bourse», di Bruxelles, del 18 luglio 1980) ha pubblicato ancora una volta quest'anno come l'anno scorso, (vedi le mie interrogazioni 489/79⁽¹⁾ e 497/79⁽²⁾) inserzioni pubblicitarie e articoli in cui si sottolinea che, secondo Harry Oppenheimer, presidente della Anglo American Corporation of South Africa Limited, «La discriminazione razziale e la libera iniziativa sono fondamentalmente incompatibili e l'incapacità di sopprimere la prima avrà come conseguenza la distruzione della seconda». È inoltre necessario, secondo la stessa fonte, accelerare la riforma dell'insegnamento a favore dei negri in Sud Africa e superare gli altri ostacoli che impediscono la partecipazione dei lavoratori negri alla libera iniziativa, in particolare il «labirinto di leggi e regolamenti» che ostacolano la loro mobilità.

Il 17 luglio 1980, numerose agenzie di stampa hanno anche diffuso i commenti del sig. Piet Koornhof, ministro sudafricano della cooperazione e dello sviluppo, in cui si annunciava l'abrogazione o la trasformazione, senza specificare scadenze, dell'odiosa legge sui passaporti interni, delle norme sull'invio al

confino dei negri disoccupati, nonché della legislazione sulla nazionalità (vedi anche «Irish Times» del 20 settembre 1980).

In un contesto caratterizzato dall'opposizione sempre più attiva delle popolazioni interessate al sistema dell'apartheid, la Commissione può comunicarmi la sua opinione in merito ai progressi compiuti o in corso, nel senso delle dichiarazioni riprese sopra, e in relazione con gli obblighi derivanti dal «Codice di condotta» elaborato il 20 settembre 1977 per le imprese della Comunità con filiali, succursali o rappresentanze in Sud Africa?

**Risposta complementare data dal sig. Haferkamp
in nome della Commissione**

(24 aprile 1981)

A complemento della sua risposta del 16 dicembre 1980⁽¹⁾, la Commissione è adesso in grado di comunicare all'onorevole parlamentare i risultati della sua indagine.

Nel periodo trascorso dall'epoca delle dichiarazioni contenute nell'interrogazione scritta in oggetto, il governo sudafricano ha preso una serie di iniziative concernenti alcuni aspetti della legislazione razziale vigente in Sud Africa. Tali iniziative si sono concretizzate nella prevista sostituzione del senato (o camera alta) con un consiglio presidenziale, nonché nella presentazione di un progetto legislativo per l'attuazione di alcune raccomandazioni contenute nei rapporti della commissione Riekert e Wiehan sulle condizioni di vita e di lavoro dei negri in Sud Africa.

⁽¹⁾ GU n. C 316 del 17. 12. 1979, pag. 18.

⁽²⁾ GU n. C 49 del 27. 2. 1980, pag. 6.

⁽¹⁾ GU n. C 352 del 31. 12. 1980, pag. 11.

Per quanto riguarda il consiglio presidenziale, le nuove disposizioni dovrebbero prevedere una rappresentanza multirazziale (popolazione bianca, di colore e di origine asiatica), dalla quale sarebbero tuttavia esclusi i negri sudafricani, i quali, pur essendo in larga maggioranza rispetto alla popolazione totale del paese, non godono ancora di alcun diritto per quanto riguarda il governo nazionale e la legislazione del loro proprio paese.

Il progetto legislativo, concepito in base a quanto indicato nel rapporto della commissione Riekert, si propone, tra l'altro, di rendere più rigida la normativa che disciplina il passaggio dei lavoratori negri dalle cosiddette «homelands» (zone di origine) verso le zone più sviluppate controllate dalla popolazione bianca, attenuando tuttavia talune restrizioni che colpiscono i lavoratori negri in queste ultime zone.

Per quanto riguarda il rapporto della commissione Wiehan, taluni aspetti delle raccomandazioni in esso contenute sono oggetto di una progressiva attuazione al fine di consentire un ulteriore sviluppo dei sindacati dei lavoratori di origine africana, anche se, in generale, in base ad apposite norme governative o sotto il controllo dei bianchi. Sono state prese alcune altre iniziative per quanto riguarda le raccomandazioni di Wiehan intese ad eliminare la destinazione esclusiva di taluni posti di lavoro ai bianchi, nonché a migliorare la normativa vigente in materia di apprendistato per i negri; tuttavia, queste proposte si scontrano ancora con l'opposizione dei lavoratori di razza bianca.

La Commissione ritiene che un progresso effettivo e fondamentale verso una normalizzazione delle relazioni tra le diverse comunità del Sudafrica sarà possibile soltanto quando sarà avviato un processo che porti all'istituzione, in tale paese, di un regime che preveda il pieno godimento dei diritti da parte della popolazione di origine africana.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1538/80
dell'on. Boot
alla Commissione delle Comunità europee
(17 novembre 1980)

Oggetto: Industria automobilistica europea

1. Può la Commissione fornire un quadro riassuntivo delle misure restrittive nei confronti dell'importazione di automobili giapponesi attualmente in vigore in Francia, Italia e nel Regno Unito? Gli altri Stati membri della Comunità hanno nel frattempo deciso o si accingono a decidere analoghe misure restrittive?

2. Quali ostacoli crea questo stato di cose agli scambi intracomunitari?

3. Ha la Commissione definito la sua posizione in merito all'importazione di automobili giapponesi? Ha dato mandato al suo commissario sig. Davignon di difendere tale posizione dinanzi al Consiglio dei ministri della Comunità europea? È prevista a breve scadenza un'iniziativa comunitaria?

4. Intende la Commissione far sì che la situazione dell'industria automobilistica divenga oggetto di un dibattito nel corso del prossimo Consiglio europeo del 1° e 2 dicembre 1980?

**Risposta data dal sig. Davignon
in nome della Commissione**

(27 aprile 1981)

1. L'Italia è l'unico Stato membro della Comunità a mantenere restrizioni quantitative ufficiali nei confronti delle importazioni di autoveicoli giapponesi con un sistema di contingentamento annuale precedente all'entrata in vigore del trattato CEE, che per il 1981 limita tali importazioni a 2 200 veicoli. I mercati della Francia e della Gran Bretagna sono caratterizzati da una stabilizzazione delle quote di mercato detenute dai costruttori giapponesi, in seguito ad una limitazione di fatto delle esportazioni.

2. In considerazione di tali elementi, il problema dell'applicazione dell'articolo 115 del trattato CEE negli scambi intracomunitari si è presentato unicamente nel caso dell'Italia.

3. La Comunità ha manifestato più volte la propria preoccupazione a proposito del rapido aumento delle importazioni di autoveicoli giapponesi nella Comunità. Durante le consultazioni ad alto livello svoltesi nei giorni 28 e 29 gennaio a Tokio, la Commissione ha tra l'altro dichiarato alle autorità giapponesi quanto segue:

«Nei settori in cui il continuo aumento delle esportazioni giapponesi nella Comunità europea potrebbe creare difficoltà, è necessaria una concreta politica di moderazione intesa a dare risultati rapidi e tangibili.»

In base ai risultati delle consultazioni, la Commissione ha trasmesso una comunicazione al Consiglio sull'attuazione di un sistema di notificazione stati-

stica⁽¹⁾ su scala comunitaria relativo all'importazione di alcuni prodotti provenienti dal Giappone, tra cui le automobili. Durante la riunione del 17 febbraio 1981, il Consiglio ha chiesto alla Commissione di proseguire i lavori e i contatti nel settore automobilistico e di presentargli una relazione sui risultati della sorveglianza, non appena saranno disponibili le cifre relative ai primi tre mesi.

Per quanto riguarda i rapporti tra la Comunità e il Giappone, ed in particolare il problema delle importazioni di autoveicoli giapponesi, il Consiglio ha rilasciato una dichiarazione pubblica, a cui l'onorevole parlamentare può fare utilmente riferimento e che la Commissione le farà pervenire direttamente.

4. L'onorevole parlamentare comprenderà che la Commissione ha risposto all'interrogazione con un certo ritardo in attesa dei risultati delle consultazioni con le autorità giapponesi citate precedentemente, nonché dei lavori del Consiglio del 17 febbraio scorso.

(¹) Il sistema è stato attuato con i regolamenti (CEE) n. 535/81 e (CEE) n. 537/81 del 27 febbraio 1981 (GU n. L 54 del 28. 2. 1981, pag. 61 e 63).

- le economie che si realizzerebbero sull'insieme del bilancio se si estendesse questa soluzione anche agli altri prodotti d'allevamento per i quali si utilizzano mangimi d'allattamento (giovenche, vitelli da allevamento, ecc.);
- e infine le ripercussioni di tale provvedimento sul mercato dell'occupazione e della manodopera.

**Risposta data dal sig. Dalsager
in nome della Commissione**

(24 aprile 1981)

— Utilizzando il latte naturale come mangime di allattamento — in base ai calcoli della Commissione si tratta di circa 8-9 milioni di t di latte — la Comunità ridurrebbe la propria produzione di burro di 360 000 t e quella di latte scremato in polvere di circa 750 000 t. Sulla base di una restituzione per il burro di 1 250 ECU/t, in questo settore le spese comunitarie diminuirebbero di 450 milioni di ECU. Le spese relative all'aiuto per il latte scremato in polvere destinato all'alimentazione dei vitelli e quelle relative alla restituzione all'esportazione diminuirebbero di 400 milioni di ECU circa. Pertanto, la diminuzione totale delle spese potrebbe essere stimata a 850 milioni di ECU.

Il costo dell'allevamento di un vitello alimentato con latte naturale supererebbe del 50 % circa (più o meno 150 ECU) il costo attuale. Volendo mantenere l'attuale livello di consumo delle carni di vitello, si dovrebbe concedere una sovvenzione per il latte naturale impiegato che, secondo i calcoli della Commissione, sarebbe dell'ordine del 50 % circa del prezzo del latte. Il supplemento di spesa può essere stimato a 950 milioni di ECU. Tuttavia, la Commissione richiama l'attenzione dell'onorevole parlamentare sui rischi di frode che comporta un regime di sovvenzioni per il latte intero destinato ad allevamenti di vitelli in batteria. Inoltre, trattandosi dell'alimentazione dei vitelli con latte naturale, è necessario tener conto, da una parte, dei disinvestimenti nell'industria lattiero-casearia e in quella degli alimenti composti e, dall'altra, degli investimenti supplementari connessi al trasporto, all'ammasso e al riscaldamento del latte destinato all'alimentazione dei vitelli.

— L'economia che la CEE potrebbe realizzare sulle importazioni di grassi (bilancio commerciale) può essere stimata a 170 milioni di ECU circa.

— Estendendo la misura in questione agli altri prodotti dell'allevamento per i quali si utilizzano mangimi d'allattamento, l'economia supplementare per il bilancio comunitario sarebbe di 350-400 milioni di ECU circa (peralmeno se non si

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1578/80
dell'on. Maffre-Baugé
alla Commissione delle Comunità europee**
(21 novembre 1980)

Oggetto: Problema dell'allevamento dei vitelli

Il problema sollevato recentemente dall'allevamento dei «vitelli agli ormoni» ha portato un certo numero di allevatori a prendere in considerazione la possibilità di alimentare i vitelli in maniera naturale, cioè con latte liquido.

Si prega pertanto la Commissione di esprimere in cifre:

- l'economia di bilancio che si realizzerebbe in tal modo, utilizzando il latte liquido (95 milioni di ettolitri) per l'allattamento dei vitelli (e riducendo quindi il meccanismo di trasformazione in latte in polvere e burro e del loro incorporamento nei mangimi d'allattamento);
- l'economia che si potrebbe in tal modo realizzare sulle importazioni dei grassi che entrano nella fabbricazione dei mangimi d'allattamento;

tiene conto di eventuali interventi in favore del latte intero utilizzato).

— Gli effetti negativi sul mercato dell'occupazione possono essere valutati a circa 10 000 persone per l'industria lattiero-casaria e l'industria degli alimenti composti.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1597/80

dell'on. Vernimmen

alla Commissione delle Comunità europee

(25 novembre 1980)

Oggetto: Futuro dell'industria automobilistica europea

In questo momento è chiaro a tutti che l'industria automobilistica europea non avanza per lo più col vento in poppa. La vendita di nuove autovetture ha subito un sensibile calo e in non poche aziende si parla di licenziamenti del personale o di disoccupazione temporanea.

Autorevoli dirigenti aziendali invocano apertamente misure protezionistiche: così di recente un noto costruttore belga ha caldeggiato pubblicamente l'introduzione di quote d'importazione per le autovetture giapponesi — e questo in spregio ai principi del libero scambio — mentre un altro costruttore europeo ha scelto una diversa soluzione stipulando un accordo di cooperazione con un'industria automobilistica giapponese.

In breve, negli ambienti industriali si cerca attivamente — a quanto pare — una soluzione all'inarrestabile aumento delle importazioni di autovetture giapponesi sul mercato europeo. Negli ambienti sindacali serpeggia già l'inquietudine.

Quanto alle autorità competenti, non risulta a tutt'oggi che esse abbiano promosso iniziative concrete.

1. Non reputa la Commissione che l'industria automobilistica europea sia gravemente minacciata dall'inondazione del mercato europeo da parte di autovetture giapponesi pronte per la consegna?
2. Non ritiene la Commissione che i tempi siano maturi per intervenire anche su questo terreno promuovendo ad esempio joint-ventures tra i costruttori europei e giapponesi e incoraggiando altresì questi ultimi a procedere all'assemblaggio

delle autovetture sul territorio europeo anziché esportarle già finite?

3. Ha la Commissione in programma anche un pacchetto di misure sociali collaterali a favore dei lavoratori del settore (ad esempio in caso di disoccupazione temporanea, di riqualificazione, ecc.)?

**Risposta data dal sig. Davignon
in nome della Commissione**

(22 aprile 1981)

1. La Commissione rinvia l'onorevole parlamentare alla risposta data all'interrogazione scritta n. 1538/80 dell'on. Boot (1), nonché all'atteggiamento assunto dalla Commissione nel recente dibattito del Parlamento europeo sugli orientamenti politici nel settore automobilistico.

2. Quanto agli accordi di cooperazione e di creazione di imprese consociate tra imprese della Comunità e costruttori giapponesi, la Commissione esprime in linea di massima una posizione favorevole, sempre che il potenziale di sviluppo delle imprese comunitarie sia rafforzato e che siffatti accordi favoriscano la creazione di posti di lavoro stabili. È compito della Commissione vigilare affinché questi accordi siano compatibili con le norme comunitarie di concorrenza e non comportino, in particolare, suddivisioni del mercato.

3. Negli ultimi anni la Commissione ha favorito la riqualificazione di numerose migliaia di lavoratori del settore automobilistico tramite azioni del Fondo sociale europeo, orientate in tre direzioni:

- azioni a livello regionale, concentrate in regioni svantaggiate o colpite da fenomeni di crisi;
- azioni di aiuto al progresso tecnico, mediante operazioni caso per caso d'informazione professionale;
- operazioni nell'ambito delle unioni di imprese, per promuovere la formazione professionale e la riqualificazione della manodopera.

Evidentemente queste azioni proseguiranno, adeguandosi agli sviluppi della situazione.

(1) Vedi pag. 2 della presente Gazzetta ufficiale.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1672/80
dell'on. Hamilius
alla Commissione delle Comunità europee
(4 dicembre 1980)

Oggetto: Trasferte dei funzionari delle amministrazioni comunitarie e nazionali

La Commissione può comunicare per l'ultimo esercizio di bilancio concluso, vale a dire l'esercizio 1979,

1. il numero di missioni effettuate dai suoi funzionari ed agenti,
 - fra i tre luoghi di lavoro provvisori stabiliti dalla decisione del 1965,
 - al di fuori di questi luoghi di lavoro provvisori;
2. il numero di giorni di trasferta o la durata media delle missioni di questi stessi funzionari per i due tipi di trasferte suddetti;
3. il numero dei rimborsi delle spese di viaggio effettuati dalla Commissione durante l'esercizio finanziario 1979 a funzionari ed agenti delle amministrazioni nazionali dei paesi membri per le trasferte effettuate tra le rispettive capitali e i luoghi di lavoro provvisori stabiliti dalla decisione del 1965?

**Risposta data dal sig. O'Kennedy
 in nome della Commissione**
(4 maggio 1981)

1 e 2. La Commissione non è in grado di fornire le informazioni richieste dall'onorevole parlamentare, poiché i suoi servizi non tengono una contabilità delle missioni dei funzionari secondo il luogo di missione. Nel 1979, gli ordini di missione dei funzionari assegnati a Bruxelles e a Lussemburgo sono stati in totale, rispettivamente, 24 500 e 8 000.

3. La procedura di liquidazione delle spese di viaggio per gli esperti convocati dai servizi della Commissione non consente una distinzione fra gli esperti appartenenti alle amministrazioni nazionali degli Stati membri, a cui si riferisce l'interrogazione dell'onorevole parlamentare, e gli esperti cosiddetti «privati», ossia non appartenenti a tali amministrazioni. Nel 1979, il numero dei rimborsi per l'insieme degli esperti è ammontato a 56 064 per le riunioni tenute a Bruxelles e a 12 664 per le riunioni tenute a Lussemburgo.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1692/80
dell'on. Vernimmen
alla Commissione delle Comunità europee
(4 dicembre 1980)

Oggetto: Riflessi dell'accordo multifibre sulle importazioni ed esportazioni di tessili europei

Negli anni settanta l'industria tessile europea ha gravemente risentito, senza peraltro potersi riprendere, dei vertiginosi aumenti delle importazioni di prodotti tessili provenienti da paesi terzi cui hanno fatto riscontro numerose chiusure d'aziende ed una netta flessione dei livelli occupazionali in tale settore.

Può la Commissione informarci circa i riflessi dell'ultimo accordo multifibre per il settore tessile europeo indicando, in concreto:

1. l'andamento del rapporto import-export, nei singoli paesi;
2. l'andamento del quadro occupazionale nel settore tessile paese per paese.

**Risposta data dal sig. Davignon
 in nome della Commissione**
(4 maggio 1981)

Durante il periodo di validità del primo AMF, la Comunità ha negoziato di volta in volta accordi bilaterali man mano che aumentavano le importazioni dai paesi membri dell'AMF a basso prezzo di costo.

Il nuovo regime, basato sull'AMF e sul suo protocollo di estensione, ha invece consentito alla Comunità di negoziare accordi bilaterali che coprono la totalità dei prodotti tessili distinti in 5 gruppi e 114 categorie (prodotti AMF) al fine di stabilizzare per tutto il periodo di validità dell'accordo rinnovato i tassi di penetrazione della totalità delle importazioni che possono compromettere l'equilibrio del mercato comunitario. Questi nuovi accordi comportano due regimi diversi, per i prodotti limitati ab initio e per i prodotti sottoposti alla procedura di consultazione detta «uscita dal paniere».

Il Consiglio ha quantificato l'obiettivo di stabilizzazione dei tassi di penetrazione per i prodotti in funzione della loro «sensibilità» ed ha fissato, per le importazioni, tassi annuali di aumento variabili da 0,5 a 4,1 % per i prodotti del gruppo I, a 4 % ed oltre per i prodotti degli altri gruppi. Per i prodotti del gruppo I sono stati fissati massimali globali interni per la totalità delle importazioni a basso prezzo.

Dopo i primi anni di funzionamento dell'accordo rinnovato si constata che la politica tessile della Comunità ha portato ad una riduzione dei tassi di aumento ed ha stabilizzato l'andamento delle importazioni provenienti dai paesi cui si applica questa politica, e che i massimali globali comunitari sono stati rispettati.

Quanto all'andamento dell'occupazione nell'industria tessile, nel periodo 1977-1979 sono stati persi nell'intera Comunità 158 000 posti di lavoro (nelle imprese che occupano almeno 20 dipendenti); stando ai dati disponibili, la perdita di posti di lavoro fra il terzo trimestre 1979 e il terzo trimestre 1980 può essere valutata a 86 000.

Nel settore dell'abbigliamento il ritmo di perdita dei posti di lavoro è meno elevato: nel periodo 1977-1979, infatti, sono stati perduti circa 109 000 posti (nelle imprese con almeno 20 dipendenti), e dai dati disponibili si può stimare a 68 000 unità la perdita di posti di lavoro fra il terzo trimestre 1979 e il terzo trimestre 1980.

All'onorevole parlamentare ed al segretariato generale del Parlamento europeo vengono inviate direttamente alcune tabelle nelle quali figura l'evoluzione del rapporto importazioni/esportazioni e dell'occupazione nel settore tessile/abbigliamento dei vari Stati membri.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1762/80
dell'on. Clinton
alla Commissione delle Comunità europee
(23 dicembre 1980)

Oggetto: Qualità delle carni bovine importate nella Comunità

Può la Commissione indicare quali sono, sul totale delle importazioni di carni bovine nella Comunità,

le diverse qualità di carne che vengono importate, precisando se si tratta principalmente di tagli destinati alla trasformazione o di tagli pregiati?

Nel quadro del regime d'equilibrio import-export la CEE permette l'importazione da paesi terzi di carni bovine destinata alla trasformazione, per soddisfare il fabbisogno comunitario di carni in scatola.

Può la Commissione indicare se, nel quadro di questo regime, vengono effettivamente importate nella Comunità carni bovine di tipo adatto alla trasformazione oppure carni di prima qualità?

Per assicurare che questo regime funzioni nel debito modo, non ritiene opportuno la Commissione escludere, nel quadro di regimi analoghi, l'importazione di quarti posteriori della varietà «pistola» senza zampe, per escludere che possano essere importate carni di manzo assolutamente non idonee alla trasformazione?

**Risposta data dal sig. Dalsager
in nome della Commissione**

(4 maggio 1981)

1. Nel 1979 il 70 % circa della carne bovina congelata disossata importata nella Comunità rientrava nella sottovoce 02.01 A II b) 4 bb) 33 della tariffa doganale comune, che comprende normalmente la carne bovina disossata diversa dai quarti anteriori. Le importazioni nella Comunità di carne bovina non disossata sono trascurabili.

2. Nel 1979, nel quadro del regime di bilancio import-export, sono stati concessi titoli d'importazione per circa 56 000 t. Le importazioni di quarti anteriori congelati di carne bovina ammontavano a circa 32 000 t di carne bovina disossata, equivalenti a 41 600 t di carne bovina non disossata.

3. I quarti posteriori del tipo «pistola» senza zampe non sono compresi tra i tagli che possono essere importati nel quadro del regime di bilancio import-export.

La Commissione ha proposto al Consiglio⁽¹⁾ un emendamento dell'articolo 14 del regolamento 805/68/CEE, inteso ad escludere la carne che rientra nella sottovoce 02.01 A II b) 4 bb) 33 della tariffa doganale comune dai tipi di carne bovina che possono essere importati nella Comunità nel quadro del regime di bilancio import-export.

⁽¹⁾ GU n. C 20 del 25. 1. 1980, pag. 8.

Il Parlamento europeo ha già formulato un parere favorevole sulla proposta della Commissione, ma il Consiglio non ha ancora deliberato in merito.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1860/80

**degli on. Cariglia, Puletti, Orlandi e Ferri
alla Commissione delle Comunità europee**
(19 gennaio 1981)

Oggetto: Misure di prevenzione e stanziamenti in occasione di calamità sismiche

La Commissione non giudica necessario che debba essere colmata la lacuna in materia di calamità sismiche presente nella politica ambientale della CEE, «Programma ambientale 1977-1981», e nell'esercizio dei bilanci generali futuri?

Non reputa la Commissione che l'azione e la politica della tutela dell'ambiente e del territorio debba essere estesa anche ad altre voci al di là degli «Interventi in caso di calamità naturali»?

Potrebbe motivare la Commissione perché i problemi della protezione antismistica non fanno parte dei programmi e dell'impostazione delle politiche comunitarie in materia di ambiente?

Quali sono gli orientamenti della Commissione per il futuro?

**Risposta data dal sig. Narjes
in nome della Commissione**
(29 aprile 1981)

1. Nella sua comunicazione al Consiglio⁽¹⁾ la Commissione ha indicato taluni orientamenti per i lavori che ritiene opportuno proseguire a livello comunitario in materia di «calamità naturali», comprendenti anche le calamità sismiche.

2. Si sta già elaborando, nel quadro del programma sull'ambiente, un progetto di metodo per valutare la situazione ambientale («cartografia ecologica»). Il progetto annette particolare importanza alle «calamità naturali», comprese le calamità sismiche.

⁽¹⁾ COM(80)253 def.

3. Nel quadro dei lavori inerenti alla costruzione di opere ed edifici d'ingegneria civile la Commissione ha avviato l'elaborazione di norme comunitarie di calcolo, da applicarsi alle costruzioni nelle regioni soggette a rischi sismici, norma la cui pubblicazione è prevista a breve scadenza.

Inoltre, onde ampliare ed integrare i lavori comunitari i servizi della Commissione esaminano la possibilità di coordinare le azioni relative alla costruzione in zona sismica, in particolare: l'industrializzazione, le tecniche d'intervento e la ricerca.

4. Sul piano della ricerca è attualmente in corso uno studio sul «comportamento delle strutture portanti di acciaio nelle zone sismiche».

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1881/80

**dell'on. Vernimmen
alla Commissione delle Comunità europee**
(19 gennaio 1981)

Oggetto: «Euroregioni»

Le «euroregioni» costituiscono in qualche modo, nel nostro contesto europeo, la pietra di paragone dell'integrazione europea. In esse, infatti, sono concretamente avvertibili i progressi compiuti dall'integrazione europea ed è anche in esse che si avvertono meglio le carenze della stessa.

Queste regioni devono far fronte a problemi specifici: documenti ambientali transfrontalieri, mancanza di coordinamento in materia di politica delle infrastrutture, non di rado carenza di investimenti, fluttuazioni dei tassi di cambio, conseguenze del mancato coordinamento in materia di politica fiscale (con riferimento alle imposte sia dirette che indirette), conseguenze di un coordinamento insufficiente in materia di politica regionale, di politica sociale e di politica della sicurezza sociale, ecc.

In passato si sono avute molte iniziative private tali da contribuire ad un più adeguato approccio dei problemi delle «euroregioni». Sono già stati costituiti, ad esempio, quattro consigli sindacali interregionali. Anche le Camere di commercio hanno preso iniziative utili. Ma per affrontare con reale efficacia questi problemi è necessaria una politica europea del settore, che unisca tutte le forze disponibili e faccia leva su tutti gli strumenti disponibili in maniera coordinata.

Può indicare la Commissione quale politica essa abbia sviluppato a tutt'oggi in relazione alle «euro-regioni» e quali siano i suoi programmi per il futuro in questo campo?

elettriche che possano avere ripercussioni sul territorio di un altro Stato membro; tali centrali sono il più delle volte installate nella prossimità di frontiere comuni.

**Risposta data dal sig. Giolitti
in nome della Commissione**

(4 maggio 1981)

La Commissione tiene conto delle caratteristiche specifiche delle regioni frontaliere della Comunità nel quadro di determinate politiche comunitarie.

Nel quadro della politica regionale, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento del Fondo europeo di sviluppo regionale, la Commissione deve tener conto, in particolare, al momento di decidere la concessione del contributo del Fondo, del carattere frontaliero dell'investimento. È stata inoltre istituita, nell'ambito della sezione fuori quota, un'azione comunitaria specifica di sviluppo regionale che deve contribuire a migliorare la situazione economica e sociale delle zone frontaliere dell'Irlanda e dell'Irlanda del Nord. Infine, per quel che riguarda i programmi nazionali di sviluppo regionale, il 23 maggio 1979⁽¹⁾ la Commissione ha raccomandato agli Stati membri di inserire nell'analisi socio-economica di ciascuna regione gli elementi specifici relativi alla situazione geografica particolare delle regioni frontaliere.

Per quanto attiene alla politica sociale, la normativa comunitaria che garantisce la copertura della sicurezza sociale nell'ambito della disciplina della libera circolazione delle persone prevede misure particolari per i lavoratori frontalieri.

Nel quadro della politica fiscale, la Commissione ha trasmesso al Consiglio, il 21 dicembre 1979, una proposta di direttiva intesa ad armonizzare le disposizioni relative all'imposizione sui redditi in relazione alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità⁽²⁾. Il testo in questione, che è attualmente all'esame del Parlamento europeo, mira a risolvere, in particolare, un certo numero di problemi posti dalla tassazione dei redditi dei lavoratori frontalieri.

Per quel che riguarda la politica energetica, la Commissione ha trasmesso al Consiglio una proposta di regolamento⁽³⁾ concernente l'istituzione di una procedura di consultazione comunitaria per le centrali

⁽¹⁾ GU L 143 del 12. 6. 1979, pag. 3.

⁽²⁾ GU C 21 del 26. 1. 1980, pag. 6.

⁽³⁾ Doc. COM(76)576, aggiornato dal doc. COM(79)269 del 17. 3. 1979.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1885/80

**dell'on. Schwencke
alla Commissione delle Comunità europee**

(19 gennaio 1981)

Oggetto: Mancato pagamento di licenze per diritti d'autore

In forza della normativa CE sul valore in dogana, entrata in vigore il 1° luglio 1980, alle autorità doganali degli Stati membri che impongono agli importatori di apparecchi per la registrazione e riproduzione del suono e delle immagini diritti di licenza a favore degli autori non è più consentito controllare l'avvenuto pagamento di tali diritti alle società per l'utilizzazione delle opere dell'ingegno. Già nel secondo semestre del 1980 la soppressione di tali controlli ha comportato gravi perdite per diritti di licenza dovuti dalle società suddette e quindi grave danno per gli autori ed i giornalisti a causa della notevole riduzione delle entrate connesse allo sfruttamento delle opere dell'ingegno.

Quali provvedimenti intende adottare la Commissione per ovviare a tale stato di cose e porre quindi in atto i principi enunciati nella dichiarazione del 1977 sulla promozione e la tutela dei diritti d'autore?

**Risposta data dal sig. Narjes
in nome della Commissione**

(27 aprile 1981)

1. Non è compito delle autorità doganali di controllare l'avvenuto pagamento dei diritti di licenza d'autore alle società per l'utilizzazione delle opere dell'ingegno, né è intenzione della Commissione imporre alle autorità doganali controlli di questo genere che recherebbero danno a prodotti che circolano liberamente nella Comunità.

2. La Commissione mantiene pienamente validi i principi enunciati nella comunicazione del 1977 intitolata «L'azione comunitaria nel settore culturale»⁽¹⁾ e spera, previo un approfondito esame della materia, di essere in grado di preparare per il prossimo anno un programma d'azione per i diritti d'autore.

(¹) Bollettino delle Comunità europee, Supplemento 6/77.

Belgio		
— ogni tipo di prestito		12,9
Regno Unito		
— breve termine		19,4
— medio termine		16,8
— lungo termine		16,8
Irlanda		
— breve termine		17,0
— medio termine		16,5
— lungo termine		18,0
Danimarca		
— medio termine		16,1
— lungo termine		17,1

Interrogazione scritta n. 1891/80

dell'on. Ewing

alla Commissione della Comunità europee

(19 gennaio 1981)

Oggetto: Tasso di prestito agricolo

Può la Commissione indicare i tassi di prestiti agricoli attualmente in vigore nei vari Stati membri?

**Risposta data dal sig. Dalsager
in nome della Commissione**

(24 aprile 1981)

Secondo le più recenti informazioni di cui dispone la Commissione, i tassi medi di interesse annuale applicati nel 1980 ai prestiti agricoli nei singoli Stati membri⁽¹⁾ sono i seguenti:

	%
Repubblica federale di Germania	
— breve termine	10,8
— lungo termine	9,5
Francia	
— breve termine	10,6
— medio termine	11,0
— lungo termine	11,6
Italia	
— lungo termine	15,6
Paesi Bassi	
— breve termine	11,4
— medio termine	12,8
— lungo termine	11,4

(¹) Esclusa la Grecia.

Tutti gli Stati membri sono tenuti a concedere abbuoni di interessi fino al 5% (fino al 7% nelle regioni meno favorite) a favore degli investimenti necessari per attuare i piani di sviluppo in conformità della direttiva 72/159/CEE relativa all'ammobrernamento delle aziende agricole. Gli Stati membri possono concedere l'aiuto sotto forma di contributi in conto capitale o di ammortamenti differiti; essi possono altresì combinare queste due forme di aiuto.

Inoltre, alcuni Stati membri concedono abbuoni di interesse su determinati prestiti a lungo termine, in particolare quelli che riguardano l'acquisto di terreni agricoli:

- nella Repubblica federale di Germania sui prestiti di rilocazione viene concesso un abbuono del 3% sugli interessi e del 2% sui rimborsi; sui prestiti di sostegno l'abbuono ammonta al 5% (7% nelle regioni meno favorite). I limiti di questi aiuti sono conformi a quelli specificati nella direttiva 72/159/CEE, articolo 8, paragrafo 2;
- in Francia vengono concessi abbuoni di interesse del 4,5% sui prestiti fino a 150 000 FF e del 7% sui prestiti fra 150 000 FF e 300 000 FF. Tali prestiti possono avere una durata massima di 30 anni, ma in pratica, superano raramente i 18 anni;
- in Italia i prestiti a lungo termine (30 anni) contratti dai coltivatori diretti sono soggetti ad un tasso di interesse annuale che non supera il 4%;
- nel Belgio è concesso un abbuono d'interesse del 3% sui prestiti fino a un determinato importo per un periodo massimo di 9 anni;
- nel Lussemburgo è concesso un contributo del 4% sui prestiti fino ad un certo importo destinati

- al finanziamento di investimenti approvati per un periodo massimo di 10 anni;
- in Danimarca i prestiti per la fusione e l'ingrandimento di aziende agricole sono soggetti ad un interesse che non supera il 6,5 % oltre allo 0,2 % per spese amministrative; il periodo di rimborso di questi prestiti può giungere fino a 30 anni.

INTERROGAZIONE SCRITTA n. 1943/80
dell'on. Welsh
alla Commissione delle Comunità europee
(4 febbraio 1981)

Oggetto: Certificati di origine

Nell'ottobre 1979 è stata esportata in Francia una partita di giocattoli, prodotti dalla Lundby Playtoys di Blackpool, merce accompagnata da un documento di transito «T» e dalle fatture commerciali; le autorità francesi hanno bloccato l'entrata delle merci in Francia fino a quando non fu esibito anche un certificato d'origine.

1. Potrebbe indicare la Commissione i casi in cui le autorità doganali sono autorizzate a richiedere un certificato di origine prima di permettere il passaggio di merci di origine comunitaria all'interno del Mercato comune?
2. Quale risarcimento è eventualmente previsto a favore di un esportatore la cui spedizione sia stata inutilmente ritardata in seguito a richieste ostruttive avanzate dalle autorità doganali degli Stati membri?

Risposta data dal sig. Narjes
in nome della Commissione
(30 aprile 1981)

1. Il trattato CEE vieta, in linea di massima, di esigere un certificato di origine negli scambi tra gli Stati membri per le merci di origine comunitaria.

Si rileva nondimeno che a norma dell'articolo 4 della decisione 80/47/CEE della Commissione, del

20 dicembre 1979⁽¹⁾, relativa alle misure di sorveglianza e di protezione che gli Stati membri possono essere autorizzati a prendere nei confronti delle importazioni di taluni prodotti originari dei paesi terzi e immessi in libera pratica in un altro Stato membro, le competenti autorità dello Stato membro d'importazione possono richiedere all'importatore, all'atto dell'importazione di qualsiasi prodotto appartenente ad una categoria soggetta a misure di sorveglianza intracomunitaria od a misure di protezione, di indicare l'origine dei prodotti sulla dichiarazione in dogana o sulla domanda di titolo d'importazione. Eventuali giustificazioni complementari possono essere richieste soltanto qualora sussistano seri e fondati dubbi sull'origine dichiarata. La richiesta di siffatte giustificazioni complementari non può inoltre ostacolare di per sé stessa l'importazione delle merci.

2. La Commissione è in contatto con le competenti autorità degli Stati membri ai fini di una corretta applicazione della suddetta decisione. Nondimeno, qualora un operatore economico ritenga che l'autorità pubblica abbia fatto ricorso ad un atto che pregiudichi i suoi interessi od i suoi diritti violando le norme comunitarie sulla libera circolazione delle merci all'interno del Mercato comune, esso potrà adire la giurisdizione nazionale competente oppure rivolgersi direttamente alla Commissione, che a norma dell'articolo 155 del trattato CEE deve vigilare sull'applicazione delle sue disposizioni.

⁽¹⁾ GU n. L 16 del 22. 1. 1980, pag. 14.

INTERROGAZIONE SCRITTA n. 1951/80
dell'on. Seeler
alla Commissione delle Comunità europee
(9 febbraio 1981)

Oggetto: Aumento dei dazi doganali sulle importazioni di pesce

L'industria di trasformazione del pesce segue con viva preoccupazione, tanto in Germania quanto in Danimarca, il continuo rincaro delle importazioni di pesce fresco e di pesce semitrasformato proveniente da paesi terzi e importato nella CEE per le fasi finali della trasformazione. Sebbene il pescato comunitario non basti a coprire totalmente il fabbisogno dell'industria di trasformazione del pesce, si assiste a un progressivo aumento dei dazi doganali sulle importazioni dai paesi terzi e conseguentemente dei prezzi dei prodotti derivati da tali importazioni. In tal modo la competitività dell'industria di trasformazione del pesce, costretta a ricorrere a

pesce importato e semitrasformato, peggiora notevolmente.

Chiedo quindi alla Commissione:

1. Perché, nel fissare i dazi doganali sulle importazioni di pesce fresco o pesce semitrasformato proveniente da paesi terzi, non si tiene conto del fatto che le catture comunitarie non riescono attualmente a coprire totalmente il fabbisogno di pesce dell'industria di trasformazione?
2. La Commissione è disposta a prendere in esame la possibilità di ridurre o abolire i dazi doganali, qualora fosse provata l'impossibilità per l'industria di trasformazione del pesce di disporre di pesce comunitario?
3. In caso negativo, in che modo la Commissione pensa di appianare le distorsioni di concorrenza derivanti dal fatto che, mentre una parte dell'industria comunitaria del pesce può trasformare le catture comunitarie un'altra parte è tributaria delle importazioni di pesce proveniente da paesi terzi e notevolmente più caro a causa dei dazi doganali?

**Risposta data dal sig. Narjes
a nome della Commissione**
(28 aprile 1981)

1. La Commissione è consapevole dei problemi dell'industria di trasformazione del pesce nella Comunità. Tuttavia, il solo fatto che la pesca comunitaria non sia in grado di coprire il fabbisogno di questa industria per talune specie di pesci non è, di norma, sufficiente per giustificare la sospensione dei dazi della tariffa doganale comune (TDC). Nel caso di un deficit di approvvigionamento, una sospensione di questi dazi è possibile soltanto se essa non comporta alcun pregiudizio per i pescatori comunitari.

2. La Commissione segue costantemente l'evoluzione del mercato dei prodotti della pesca, per avere la possibilità di reagire immediatamente a ogni modifica della situazione mediante l'adozione delle iniziative del caso. Attualmente, l'industria di trasformazione del pesce beneficia della riduzione di taluni dazi della TDC. Tale riduzione è il risultato di impegni assunti nel quadro di accordi internazionali concernenti determinate specie di pesci. Inoltre il Consiglio, sulla base di proposte di regolamenti della Commissione, ha sospeso in maniera autonoma i dazi della tariffa doganale comune per taluni pesci e prodotti semitrasformati (¹).

(¹) Regolamento (CEE) n. 1714/80 del 27. 6. 1980 (GU n. L 167 dell'1. 7. 1980, pag. 52) e regolamento (CEE) n. 3061/80 del 25. 11. 1980 (GU n. L 322 del 28. 11. 1980, pag. 1).

3. L'applicazione della TDC non altera le condizioni di concorrenza tra le industrie di trasformazione nelle diverse regioni della Comunità. Inoltre, la Commissione si adopera per intensificare i contatti tra le industrie di trasformazione e i produttori comunitari per permettere loro di trarre il massimo profitto dalla dimensione del mercato comunitario.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1956/80

**dell'on. Seefeld
alla Commissione delle Comunità europee**
(9 febbraio 1981)

Oggetto: Procedure burocratiche d'informazione imposte alle imprese siderurgiche comunitarie

1. È vero che nella Comunità europea le imprese siderurgiche debbono rispondere ogni giorno a un formulario di 19 pagine e inviarlo per telex a Bruxelles?
2. In caso affermativo, a che si deve tale procedura burocratica e quando si può sperare nell'introduzione di un sistema più semplice che risulti anche meno costoso?

**Risposta data dal sig. Davignon
a nome della Commissione**

(30 aprile 1981)

In base alla decisione 2794/80/CECA (¹) che stabilisce una disciplina di quote di produzione di acciaio per le imprese dell'industria siderurgica, le imprese debbono rispondere giornalmente a due questionari:

- uno che riguarda la produzione di acciaio grezzo e implica l'invio di al massimo otto dati per ogni stabilimento (una pagina) e
- uno che riguarda la produzione di prodotti laminati e di semiprodotto. I dati da fornire nei questionari si riferiscono al massimo a 28 prodotti diversi (due pagine).

(¹) GU n. L 291 del 31. 10. 1980, pag. 1.

In pratica, la maggior parte degli stabilimenti della Comunità debbono fornire informazioni soltanto sulla produzione di tre o quattro prodotti.

Il sistema di informazione è stato deciso e predisposto in stretta collaborazione con i rappresentanti delle imprese.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1975/80
dell'on. Cousté
alla Commissione della Comunità europee
(9 febbraio 1981)

Oggetto: Cooperazione fra i costruttori automobilistici europei e giapponesi

Può la Commissione far conoscere il numero degli accordi di cooperazione conclusi nel 1979 e nel 1980 fra costruttori automobilistici europei e giapponesi, e di quelli che sono attualmente in corso di negoziato, specificando i paesi e le marche, tanto europee quanto giapponesi?

La Commissione approva questi accordi, o è piuttosto favorevole a misure protezionistiche, come quelle che sembrano auspicare certi industriali?

Risposta data dal sig. Davignon
in nome della Commissione
(21 aprile 1981)

Come lo ha indicato nella risposta all'interrogazione n. 1433/80⁽¹⁾ dell'onorevole parlamentare, la Commissione non dispone di un sistema di registrazione automatica degli accordi di cooperazione fra imprese. Ma quando gli accordi contengono clausole che potrebbero restringere la concorrenza, le imprese partecipanti notificano in generale questi accordi alla Commissione conformemente al regolamento n. 17/62 del Consiglio per ottenere un'esenzione dal divieto d'intesa di cui all'articolo 85 del trattato CEE. Indipendentemente da questo tipo di

notifica, e dalle indicazioni che figurano nelle pubblicazioni generali, le imprese informano talvolta la Commissione in merito ad un progetto di accordo di cooperazione o sulla sua conclusione definitiva.

La Commissione può dunque comunicare che gli accordi di cooperazione conclusi nel 1980 fra i costruttori di automobili della CEE e del Giappone sono i seguenti:

- accordo Honda/British Leyland per la costruzione in comune di autoveicoli nel Regno Unito (notificato il 21. 12. 1979);
- accordo Nissan/Alfa Romeo per la costruzione in comune di autoveicoli in Italia.

Inoltre, la Commissione è informata che sono in corso colloqui fra le seguenti imprese:

Daihatsu/Innocenti per la fornitura di motori giapponesi destinati ad essere montati su vetture italiane;

Volkswagen/Nissan per il montaggio di autoveicoli tedeschi in Giappone.

Per quanto riguarda il parere della Commissione su detti accordi, si rinvia l'onorevole parlamentare alle due risposte alle interrogazioni scritte n. 1597/80 dell'on. Vernimmen⁽²⁾ e n. 1538/80 dell'on. Boot⁽³⁾.

⁽²⁾ Vedi pag. 4 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ Vedi pag. 2 della presente Gazzetta ufficiale.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2003/80

di Lady Elles
alla Commissione delle comunità europee
(9 febbraio 1981)

Oggetto: Politica della concorrenza

Nella sua risposta alla interrogazione scritta n. 840/80⁽¹⁾ dell'on. Walz, la Commissione ha respinto «le proposte volte alla ristrutturazione della procedura nel campo delle intese, proposte che finirebbero per

⁽¹⁾ GU n. C 352 del 31. 12. 1980, pag. 35.

⁽¹⁾ GU n. C 283 del 3. 11. 1980, pag. 41.

impedire oppure rendere notevolmente più difficili l'applicazione del diritto comunitario della concorrenza», impegnandosi tuttavia a «migliorare l'applicazione pratica della procedura in vigore».

Può la Commissione far conoscere il proprio punto di vista su ognuna delle seguenti proposte di miglioramenti pratici, che non richiedono alcuna modifica delle regolamentazioni applicabili, fatte alla luce di recenti sentenze della Corte di giustizia e di pàreri dell'Avvocatura generale, in base alle quali la Commissione dovrebbe fornire:

1. a ogni imputato potenziale una copia della denuncia o qualsiasi informazione analoga in base a cui la Commissione propone di analizzare il problema, e ciò prima di iniziare la propria inchiesta. La prassi frequentemente seguita dalla Commissione di fornire i documenti o le informazioni importanti solo al momento in cui formalmente viene aperta la procedura e notificare all'imputato le imputazioni formulate contro di lui, impedisce all'imputato stesso di chiarire la situazione prima che si sia giunti a delle conclusioni preliminari a lui sfavorevoli;
2. ad ogni imputato potenziale una copia della denuncia dei fatti accertati dall'équipe di ispettori al momento in cui tutta la documentazione viene trasmessa alla direzione D. Ciò permetterebbe all'imputato potenziale di richiamare l'attenzione della Commissione su taluni fatti che gli ispettori della Commissione avessero omesso di esaminare o avessero mal compreso.
3. a ogni imputato il libero accesso alla documentazione della Commissione sulla causa, nel momento in cui gli viene notificata l'imputazione. La prassi della Commissione di rendere accessibili soltanto i documenti sui quali si basano le sue obiezioni implica la necessità di rendere accessibili anche i documenti o le sentenze favorevoli all'imputato;
4. a ogni imputato una risposta scritta alla risposta dell'imputato stesso all'imputazione. Ciò permetterebbe all'imputato di concentrarsi al momento dell'udienza sui punti ancora controversi;
5. a ogni membro del Comitato consultivo, almeno due settimane prima della riunione, una traduzione nella sua lingua madre della risposta dell'imputato alla imputazione e una copia del verbale dell'interrogatorio;

6. a ogni imputato una copia del parere della Commissione consultiva in quanto si tratta di documento su cui la Commissione si basa al momento della decisione (sentenza della Corte di giustizia nella causa Hoffmann-La Roche, paragrafo 14).

**Risposta data dal sig. Andriessen
in nome della Commissione**

(27 aprile 1981)

La Commissione si attiene alla propria intenzione, già espressa più volte⁽¹⁾, di migliorare l'attuazione pratica delle procedure amministrative in materia di intese. Essa accoglie pertanto con interesse tutte le proposte che permettano di facilitare l'accertamento dei fatti rilevati ai fini di una decisione. La concretizzazione di tali proposte non deve però condurre ad appesantire la procedura con ulteriori formalità che non siano necessarie per garantire il rispetto dei diritti della difesa assicurandone modalità di esercizio adeguate, e rischino invece di aggravare o ritardare notevolmente lo svolgimento dei procedimenti. La Commissione non ha intenzione di ampliare le garanzie procedurali a favore delle imprese al di là dei limiti tracciati dai regolamenti n. 17 e n. 99/63/CEE, nonché dalla giurisprudenza della Corte di giustizia⁽²⁾. In base a tali considerazioni, la Commissione risponde nella seguente maniera agli interrogativi posti dall'onorevole parlamentare:

1. Già ora è prassi costante della Commissione di informare le imprese il più presto possibile degli addebiti contenuti in un reclamo rivolto contro di esse, e di invitarle a prendere posizione in merito. Le imprese in questione ricevono di regola una copia oppure una comunicazione scritta relativa al contenuto essenziale del reclamo, qualora quest'ultimo sia ricevibile e non palesemente infondato e possa essere utilizzato come mezzo di prova in un procedimento amministrativo normale. La proposta dell'ono-

⁽¹⁾ Risposta all'interrogazione scritta n. 115/80 dell'on. Ansquer; Discussioni del Parlamento europeo n. 1-256 (maggio 1980), pag. 41; risposta all'interrogazione scritta n. 840/80 dell'on. Walz (GU n. C 283 del 3. 11. 1980, pag. 41).

⁽²⁾ In particolare le sentenze del 13. 2. 1979, causa 85/79, Hoffmann La Roche/Commissione, Raccolta 1979, pagg. 461, 511; del 26. 6. 1980, causa 136/79, National Panasonic (UK) Ltd/Commissione, non ancora pubblicata; nonché del 29. 10. 1980, nelle cause riunite da 209 a 215 e 218/78, van Landewijck e altri/Commissione, non ancora pubblicata.

revole parlamentare, di comunicare immediatamente alle imprese accusate il testo integrale di qualsiasi reclamo o denuncia e di non avviare alcuna indagine prima che le imprese si siano espresse in proposito, non può essere accettata dalla Commissione per motivi sia giuridici che pratici. Una siffatta procedura è in contraddizione con il principio in base al quale la Commissione stessa determina la modalità delle sue indagini, dopo aver debitamente ponderato in merito. Tale procedura è da escludersi, da un punto di vista giuridico, qualora il reclamante abbia un interesse legittimo e che le sue informazioni vengano trattate confidenzialmente fino all'apertura di un procedimento formale, oppure qualora tali informazioni siano coperte dal segreto professionale in base all'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento n. 17. Essa rappresenterebbe, nei casi in cui il reclamo sia formulato poco chiaramente oppure si riferisca a fatti molto complessi e di vasta dimensione, un onere inutile per le imprese in questione, e rischierebbe di ritardare le indagini. Inoltre, è inadeguata da un punto di vista sostanziale, poiché al momento della presentazione del reclamo non è ancora possibile prevedere se ed in quale misura le indicazioni in esso contenute verranno utilizzate dalla Commissione contro le imprese in questione. Infine, essa può pregiudicare in alcuni casi l'efficacia degli accertamenti eventualmente previsti.

2. La Commissione non può aderire alla proposta di fornire alle imprese interessate una copia della relazione d'inchiesta. Tale relazione non costituisce un atto procedurale formale, bensì unicamente una comunicazione interna del servizio che non viene del resto effettuata in tutti i casi, non contiene una descrizione esaustiva della fattispecie e riguarda inoltre soltanto i procedimenti avviati d'ufficio. Finché la Commissione non ha deciso di utilizzare determinati risultati delle sue indagini contro le imprese in questione, non sussiste a suo parere un interesse a che gli interessati prendano posizione in merito a documenti non vincolanti ed interni all'amministrazione. La notificazione di tali documenti pregiudicherebbe piuttosto gli interessi delle imprese in questione e delle persone che hanno fornito informazioni relative all'oggetto dell'indagine, senza che, da un punto di vista pratico, risulti migliorata la procedura in materia di intese.
3. In base alla costante giurisprudenza della Corte di giustizia⁽¹⁾, la Commissione ottempera ai suoi obblighi concernenti la tutela dei diritti

della difesa notificando, in forma concisa, alle imprese, nella comunicazione degli addebiti, i fatti essenziali sui quali si basa e fornendo occasione alle imprese interessate, durante il corso del procedimento amministrativo, di prendere posizione in merito ai fatti ed alle circostanze da essa contestati, nonché ai documenti utilizzati come mezzi di prova.

4. La Commissione concorda con l'onorevole parlamentare quanto al fatto che un'audizione orale necessiti una preparazione accurata. Una replica scritta della Commissione alla presa di posizione delle imprese in merito agli addebiti avrebbe tuttavia l'unico effetto di ritardare il procedimento. Lo scopo perseguito in tale maniera può essere raggiunto invece mediante colloqui preliminari con i funzionari competenti della Commissione.
5. In base alla prassi costante della Commissione, la replica delle imprese agli addebiti, nonché il verbale dell'audizione appartengono ai «documenti più importanti» ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 17, i quali devono essere trasmessi immediatamente alle autorità competenti degli Stati membri. Per motivi tecnici, la Commissione non può far tradurre tali documenti in tutte le lingue della Comunità. I membri del comitato possono però, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento n. 99/63/CEE, prendere parte all'audizione e seguire le discussioni, con l'aiuto del servizio di interpretazione, in qualsiasi lingua ufficiale della Comunità. Essi possono inoltre, durante la seduta del comitato consultivo, richiedere informazioni su tutti i dettagli del procedimento.
6. Il parere del comitato consultivo è uno dei documenti che, in base all'articolo 10, paragrafo 6, terza frase del regolamento n. 17, non vengono pubblicati. I rappresentanti di tutti gli Stati membri desiderano che ciò non venga modificato, poiché solo in tale maniera può essere garantito il necessario carattere confidenziale del parere espresso dai membri del comitato stesso.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2013/80

dell'on. Damseaux

alla Commissione della Comunità europee

(16 febbraio 1981)

Oggetto: Interventi del Fondo sociale europeo.

⁽¹⁾ Sentenza del 15. 7. 1970, causa 45/69, Boehringer, Raccolta 1970, pag. 769, 799; sentenza del 13. 2. 1979, causa 85/76, Hoffmann la Roche-Vitamine, Raccolta 1979, pag. 461.

Alcuni ambienti tentano di stabilire uno stretto legame tra l'apporto finanziario degli Stati membri ed il beneficio che essi possono ricavare dagli interventi del Fondo sociale europeo.

Detto legame, ispirato ad una nozione di «equo ritorno», sarebbe contrario allo spirito dei trattati.

Può far sapere la Commissione quale è stata per il 1980 la parte accordata dal Fondo sociale europeo a ciascuno degli Stati membri in proporzione al rispettivo apporto finanziario, per quel che riguarda:

- a) la lotta contro la disoccupazione femminile
- b) il riadattamento e la riqualificazione dei lavoratori
- c) i premi a favore dell'occupazione
- d) la creazione di nuovi posti di lavoro
- e) i giovani
- f) gli handicappati
- g) i lavoratori stranieri
- h) le vittime del progresso tecnico
- i) le regioni in condizioni particolarmente sfavorevoli?

sciuto nel quadro del FESR. Un tasso maggiorato è inoltre previsto a favore degli interventi che il Fondo sociale europeo deve realizzare in talune regioni particolarmente svantaggiate della Comunità.

Parimenti, gli stanziamenti afferenti agli interventi del Fondo sociale europeo a favore dei giovani sono ripartiti in base a priorità che tengono conto della gravità rispettiva dei differenti tassi specifici rilevati per regione in materia di disoccupazione dei giovani.

Infine, quando a causa dell'insufficienza dei fondi disponibili, si deve procedere ad una riduzione delle richieste di contributo per adattare l'importo delle autorizzazioni a quello delle risorse disponibili, il metodo adottato in questo caso, detto della «riduzione ponderata», è basato sui due seguenti criteri:

- tasso di disoccupazione per Stato membro,
- capacità economica dello Stato membro a risolvere i problemi di disoccupazione, valutata in base al PIL per abitante.

La ripartizione delle sovvenzioni del Fondo per Stato membro è pubblicata nelle relazioni annuali del Fondo sociale europeo. I dati relativi alla ripartizione per settore e per Stato membro nel 1980 non sono ancora disponibili, ma figureranno nella relazione sul 1980 che sarà pubblicata prima del luglio 1981.

L'onorevole parlamentare troverà in appresso la tabella degli importi autorizzati per Stato membro nel 1980:

Stato membro	Importo autorizzato (in milioni di ECU)	%
Belgio	29,30	2,9
Danimarca	19,43	1,9
Germania	107,96	10,6
Francia	194,96	19,2
Irlanda	79,69	7,9
Italia	327,15	32,3
Lussemburgo	0,93	0,1
Paesi Bassi	18,30	1,8
Regno Unito	236,50	23,3
Totale	1.014,22	100,0

Risposta data dal sig. Richard in nome della Commissione

(28 aprile 1981)

La regolamentazione che disciplina il funzionamento del Fondo sociale europeo esclude — in conformità degli obiettivi dell'articolo 123 del trattato CEE — la possibilità di qualsiasi calcolo che si ispiri al concetto di «equo ritorno» nel finanziamento delle richieste di contributo.

Questo tratto caratteristico della gestione del Fondo sociale europeo è particolarmente chiaro da quando questo strumento finanziario della Comunità è stato riformato nel 1971.

Con detta riforma, parecchie norme di funzionamento sono state introdotte al fine di orientare i finanziamenti in stretta funzione dei problemi da risolvere.

A titolo d'esempio, si può citare il caso degli interventi a carattere regionale. Essi sono concentrati nelle regioni il cui carattere prioritario è ricono-

In conclusione, non esiste alcun rapporto fra la ripartizione dei mezzi del Fondo sociale europeo e

la partecipazione dei diversi Stati membri al finanziamento del bilancio generale; a titolo informativo, la Commissione indica tuttavia in appresso i tassi di finanziamento delle spese del bilancio 1980:

Belgio	6,05 %
Danimarca	2,28 %
Germania	29,67 %
Francia	19,38 %
Irlanda	0,90 %
Italia	12,44 %
Lussemburgo	0,13 %
Paesi Bassi	8,33 %
Regno Unito	20,84 %

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2018/80
dell'on. Damseaux
alla Commissione delle Comunità europee
(16 febbraio 1981)

Oggetto: Veicoli per il trasporto di persone di proprietà delle istituzioni della Comunità

Può fornire la Commissione le seguenti informazioni sui veicoli per il trasporto di persone di proprietà di ciascuna delle istituzioni comunitarie:

1. marca, anno di costruzione, prezzo di vendita e consumo medio per 100 km, di ogni veicolo;
2. numero di chilometri percorsi, nel 1980, da ogni veicolo;
3. l'ammontare totale delle spese di manutenzione e di consumo per il 1980;
4. numero di chilometri percorsi in un giorno da ogni vettura e indicati dall'autista responsabile sul foglio di servizio;
5. numero di chilometri percorsi nel 1980 da ogni veicolo di servizio durante i week-end;
6. numero totale di ore supplementari effettuate dagli autisti e ammontare delle relative spese, per il 1980?

**Risposta data dal sig. O'Kennedy
in nome della Commissione**

(30 aprile 1981)

La Commissione può fornire soltanto i dati concernenti il suo parco veicoli.

1 e 2. La Commissione trasmetterà direttamente all'onorevole parlamentare e al segretariato generale del Parlamento europeo le tabelle contenenti le informazioni di cui dispone. I dati sul numero di chilometri percorsi nel 1980 verranno trasmessi non appena saranno disponibili.

3. Le spese di manutenzione e di consumo per il 1980 ammontano complessivamente a 336 850 ECU.

4 e 5. La Commissione non dispone di statistiche al riguardo.

6. La Commissione non dispone del numero totale di ore supplementari effettuate dagli autisti. La spesa per il 1980 rappresentata dal pagamento dell'indennità forfettaria prevista all'articolo 3 dell'allegato VI dello statuto ammonta a 383 898 ECU.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2026/80
dell'on. Blaney
alla Commissione delle Comunità europee
(16 febbraio 1981)

Oggetto: Sviluppo dell'acquicoltura

Può far sapere la Commissione quali somme, provenienti da tutte le fonti comunitarie, sono state stanziate e quali effettivamente versate, per il 1979 ed il 1980, per favorire lo sviluppo e/o la ricerca nel campo della acquicoltura nelle acque irlandesi, e quanti progetti esistono al riguardo? Può inoltre la Commissione fornire informazioni sulle somme stanziate a favore di tali progetti per il 1981, sul loro numero e rispettiva ubicazione?

**Risposta data dal sig. Giolitti
in nome della Commissione**
(4 maggio 1981)

Nel periodo indicato dall'onorevole parlamentare, per lo sviluppo dell'acquicoltura in Irlanda sono stati concessi contributi del FEAOG, sezione orientamento (¹), nonché del Fondo sociale.

FEAOG-Orientamento

	Numeri di progetti	Contributi stanziati £ Irl	Contributi pagati all'1. 3. 1981
1979	2	12 985	—
1980	3	421 872	45 098
1981	4	603 318	—

L'importo relativamente esiguo dei contributi versati è dovuto al fatto che la Commissione non ha ancora ricevuto altre domande di pagamento.

Nel luglio 1980 la Commissione ha proposto al Consiglio un'azione comune pluriennale di ristrutturazione, che prevedeva tra l'altro aiuti per lo sviluppo del settore dell'acquicoltura (²). Dato che il Consiglio non si è ancora pronunciato definitivamente su questa proposta, il 23 marzo scorso (³) la Commissione ha trasmesso al Consiglio una proposta di proroga, per il 1981, dell'azione provvisoria prevista dal regolamento 1582/78.

Fondo sociale europeo

Questo Fondo ha effettivamente finanziato in Irlanda la formazione di persone che dovranno svolgere nuove funzioni nel settore dell'acquacoltura, per l'allevamento dei salmoni e delle trote, e della mitilicoltura.

Tuttavia, dato che tali operazioni formano parte integrante di un più complesso programma, non è possibile indicarne la portata né le somme ad esse specificamente assegnate.

La Commissione non può precisare gli importi stanziati nel 1981 per il settore in causa, dato che per gli stessi non esiste una specifica voce di bilancio.

È difficile prevedere il numero di progetti e la loro ubicazione; tali elementi saranno infatti desumibili dalle domande che verranno presentate alla Commissione ai fini della concessione dei contributi.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2027/80
dell'on. Blaney
alla Commissione delle Comunità europee
(16 febbraio 1981)

Oggetto: Passaporto comunitario

Può la Commissione riferire quali progressi sono stati finora compiuti riguardo alla proposta di istituire un passaporto comunitario ed esporre i motivi per cui si tarda a trovare un accordo in materia?

**Risposta data dal sig. Narjes
in nome della Commissione**

(24 aprile 1981)

Il Consiglio, nella sua sessione del 16 marzo 1981, ha nuovamente affrontato la questione del passaporto europeo uniforme. In tale occasione sono stati compiuti progressi rilevanti sulla via dell'introduzione di tale passaporto, progressi di cui il Consiglio europeo di Maastricht si è congratulato.

La Commissione ritiene quindi che il Consiglio dovrebbe tra breve poter deliberare definitivamente in merito alla questione.

La Commissione si prega inoltre di rinviare l'onorevole parlamentare alle risposte date alle interrogazioni orali al Consiglio n. H-615/80 dell'on. Pedini, n. H-616/80 dell'on. Habsburg e n. H-660/80 dell'on. Berkhouwer (¹), nonché all'interrogazione orale alla Commissione n. H-684/80 dell'on. Seefeld (²).

(¹) La risposta comune a queste tre interrogazioni figura nelle *Discussioni del Parlamento europeo*, n. I-266 (febbraio 1981) pag. 167.

(²) *Discussioni del Parlamento europeo*, n. I-266 (febbraio 1981).

(¹) Regolamento (CEE) n. 1852/78, modificato dai regolamenti (CEE) n. 592/79 e (CEE) n. 1713/80 relativi ad un'azione comune provvisoria di ristrutturazione del settore della pesca costiera, pubblicati rispettivamente nella GU n. L 211 dell'1. 8. 1978, GU n. L 78 del 30. 3. 1979, pag. 5 e GU n. L 167 dell'1. 7. 1980, pag. 50.

(²) GU n. C 243 del 22. 9. 1980, pag. 5.
(³) Doc. COM(81)77 def. del 18. 3. 1980.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2029/80
dell'on. Blaney
alla Commissione delle Comunità europee
(16 febbraio 1981)

Oggetto: Importazione di tappeti «tufted»

La Commissione può rivedere la sua decisione relativa all'imposizione di un dazio speciale sulle importazioni di tappeti «tufted» dagli Stati Uniti verso la Comunità, in quanto la politica praticata dal governo USA in materia di prezzi petroliferi favorisce i fabbricanti americani di tappeti al punto di metterli in condizione di pagare l'attuale dazio del 23 % e di poter comunque vendere i loro tappeti nella Comunità a prezzi di circa il 20 % inferiori a quelli dei tappeti inglesi ed irlandesi?

**Risposta data dal sig. Haferkamp
in nome della Commissione**
(29 aprile 1981)

Per quanto riguarda il vantaggio artificiale conferito dalla politica praticata dal governo USA in materia di prezzi petroliferi e di prezzi del gas naturale ai fabbricanti americani di tappeti «tufted», la situazione è mutata in seguito alla totale abolizione del controllo dei prezzi petroliferi USA effettuata il 28 gennaio 1980.

Questa decisione elimina una notevole parte del vantaggio artificiale di cui prima fruivano i suddetti fabbricanti americani.

Quanto agli altri vantaggi derivanti dai controlli USA sui prezzi del gas naturale, la Commissione è stata informata dalle autorità statunitensi che la nuova amministrazione si propone di abolire tali controlli più rapidamente di quanto previsto dall'attuale legislazione e sta studiando forme e tempi delle necessarie proposte legislative.

In questo contesto, la Commissione non intende attualmente adottare provvedimenti di politica commerciale nei confronti delle importazioni nella Comunità di tappeti «tufted» provenienti dagli Stati Uniti.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2030/80
dell'on. Müller-Hermann
alla Commissione delle Comunità europee
(16 febbraio 1981)

Oggetto: Scarico di effluenti acidi e di liquami di fogna nelle acque della Comunità nonché combustione di rifiuti chimici altamente tossici

La Commissione intravede la possibilità che mediante un accordo internazionale si giunga a vietare la combustione di rifiuti chimici altamente tossici e lo scarico di effluenti acidi e di liquami di fogna?

**Risposta data dal sig. Narjes
in nome della Commissione**

(29 aprile 1981)

Lo scarico di rifiuti in mare è già disciplinato dalle convenzioni internazionali di Oslo, del 15 febbraio 1972 e di Londra, del 13 novembre 1972.

Tali convenzioni vietano lo scarico delle sostanze pericolose elencate nell'allegato I delle medesime. Per l'eliminazione in mare dei rifiuti menzionati dall'onorevole parlamentare è necessario il permesso delle autorità nazionali competenti, e ciò allo scopo di contenere il crescente inquinamento marino e di ridurre le quantità di rifiuti scaricati nel mare.

Benché la Comunità in quanto tale non faccia parte delle due convenzioni anzidette, gli Stati membri hanno adottato a livello nazionale disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per l'applicazione delle stesse.

In alcuni paesi tali disposizioni hanno già portato ad una riduzione delle quantità di rifiuti eliminati in mare, in particolare dei rifiuti costituiti da effluenti acidi. L'applicazione delle convenzioni di Oslo e di Londra varia tuttavia da uno Stato membro all'altro.

La Commissione ritiene che le quantità eliminate in mare siano però ancora molto elevate. A lungo termine sarebbe auspicabile porre fine alla pratica dello scarico in mare dei rifiuti pericolosi; ma un divieto del genere non può essere introdotto a breve termine, in quanto non è per il momento tecnica-

mente possibile smaltire in altro modo a terra o riciclare i rifiuti in questione.

A breve e a medio termine si può dunque pensare solo ad una graduale riduzione dello scarico in alto mare di tali rifiuti. Nel contempo dovrebbero essere studiate forme alternative di smaltimento a terra.

La Commissione cercherà perciò innanzitutto di armonizzare le disposizioni adottate negli Stati membri per l'applicazione delle convenzioni di Oslo e di Londra, al fine di pervenire ad una riduzione sistematica dello scarico dei rifiuti in mare, in particolare degli effluenti acidi e dei fanghi residuati dai processi di depurazione, nonché della combustione dei rifiuti chimici altamente tossici.

Per gli effluenti acidi si rimanda in proposito alla direttiva del 20 febbraio 1978 relativa ai rifiuti provenienti dall'industria del biossido di titanio (¹)

(¹) GU n. L 54 del 25. 2. 1978, pag. 19.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2070/80

dell'on. Dankert

alla Commissione delle Comunità europee

(25 febbraio 1981)

Oggetto: Aiuti della Francia e della Comunità alla Martinica per riparare i danni causati dai cicloni

1. È vero che, in seguito alle stime effettuate dalla Commissione e dalle autorità francesi per quanto riguarda i danni provocati dai cicloni Davide e Federico, è stato convenuto che la Francia e la Comunità avrebbero concorso, ciascuna per 70 milioni di franchi francesi, ai costi di riparazione dei danni arrecati?

2. È altresì vero che la Francia non si è attenuta a siffatto accordo?

3. È infine vero che il prefetto della Martinica, in un'intervista concessa a «France-Antilles», ha dichiarato che gli aiuti offerti venivano dalla Francia anziché dire che si trattava, al contrario, di aiuti della Comunità?

4. La Commissione ha protestato per tale dichiarazione ed in caso affermativo, quale è stata la reazione a tale protesta?

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2041/80

dell'on Lalor

alla Commissione delle Comunità europee

(16 febbraio 1981)

Oggetto: Ritiro della proposta volta ad istituire una Banca europea per le esportazioni

Può la Commissione spiegare il motivo per cui ha ritirato la sua proposta concernente un regolamento del Consiglio che istituisce una Banca europea per le esportazioni, del 17 febbraio 1976?

**Risposta data dal sig. Dalsager
in nome della Commissione**

(4 maggio 1981)

Dopo il passaggio dei cicloni «David» e «Frédéric» sulle isole della Martinica e della Guadalupa, una delegazione composta da funzionari francesi e della Commissione è stata incaricata di valutare i danni subiti dai due dipartimenti.

Sulla base della relazione di detta delegazione, la Commissione ha proposto al Consiglio di intervenire, con stanziamenti del FEAOG, sezione orientamento, per la ricostituzione delle colture di queste regioni e in particolare dei bananeti.

Il 30 ottobre 1979 il Consiglio ha adottato il regolamento (CEE) n. 2395/79 (¹), che prevede un aiuto di

Si rinvia l'onorevole parlamentare alla risposta della Commissione all'interrogazione scritta n. 1518/80 dell'on. Geurtsen (¹).

(¹) GU n. C 49 del 9. 3. 1981, pag. 27.

(¹) GU n. L 275 dell' 1. 11. 1979, pag. 1.

70,4 milioni di FF, che rappresentano una partecipazione della Comunità equivalente a quella iscritta nel bilancio francese.

Conformemente alle disposizioni del summenzionato regolamento, nel mese di dicembre 1980 è stato versato al governo francese un anticipo del 70 % degli stanziamenti concessi, pari a 48 milioni di FF, con l'impegno di giustificare l'utilizzazione di tali fondi prima di esigere il versamento del saldo del 30 %.

È esatto che, riportando una conferenza stampa del prefetto della Martinica, il giornale «France-Antilles» non menziona la partecipazione comunitaria alla riparazione dei danni causati dai cicloni «David» e «Frédéric», senza però che si possa affermare che l'alto funzionario non abbia menzionato l'intervento del FEAOG.

Tuttavia, la Commissione ha chiesto al segretario di Stato competente per i dipartimenti francesi d'oltremare di precisarle i particolari dell'utilizzazione congiunta degli stanziamenti comunitari e di quelli nazionali destinati alla suddetta azione.

Nella sua risposta il ministro francese ha chiesto alla Commissione di concedergli un termine supplementare per presentare le sue giustificazioni, data la complessità e lo scaglionamento del versamento degli aiuti.

In attesa dei documenti che dovrà farle pervenire il governo francese, la Commissione non è in grado attualmente di esprimere un giudizio affrettato sul problema sollevato dall'onorevole parlamentare.

**Risposta data dal sig. Contogeorgis
in nome della Commissione**

(27 aprile 1981)

La Britanny Ferries non ha ricevuto alcuna sovvenzione dalla Comunità. Alla Commissione non è stata notificata alcuna sovvenzione nazionale di cui potrebbe beneficiare la Britanny Ferries. L'ultima domanda dell'onorevole parlamentare è dunque priva di oggetto.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2091/80

dell'on. van Aerssen

**ai ministri degli affari esteri dei dieci Stati membri
della Comunità europea riuniti nell'ambito della
cooperazione politica**

(25 febbraio 1981)

Oggetto: Azioni di salvataggio sulla rotta del Capo

Poiché il presidente dei ministri degli affari esteri riuniti nell'ambito della cooperazione politica non è stato in grado di rispondere alla mia interrogazione «azione di salvataggio sulla rotta del Capo»⁽¹⁾, entro quale data pensano i ministri di poter completare l'esame dell'interrogazione in parola affinché il Parlamento possa essere informato sulla posizione ufficiale della Comunità?

(¹) GU n. C 322 del 10. 12. 1980, pag. 10.

Risposta

(5 maggio 1981)

I ministri non hanno mai esaminato il problema sollevato, né prevedono per il momento di intraprendere uno studio in merito.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2072/80

di Lord O'Hagan

alla Commissione delle Comunità europee

(25 febbraio 1981)

Oggetto: Aiuti nazionali

La Britanny Ferries appartiene per il 70 % ad agricoltori e per il 30 % alla Camera di commercio della Bretagna. Quali sussidi riceve dalla CEE? Quali sussidi nazionali percepisce? Tali sussidi sono compatibili con le disposizioni del trattato di Roma?

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2098/80

dell'on. Vergeer

**ai ministri degli affari esteri dei dieci Stati membri
della Comunità europea riuniti nell'ambito della
cooperazione politica**

(25 febbraio 1981)

Oggetto: Possibilità di vendita all'Argentina e al Cile di sottomarini da parte della Repubblica federale di Germania

Secondo recenti informazioni stampa, il governo della Germania federale starebbe per concedere il proprio assenso alla vendita di sottomarini a una serie di paesi, tra cui l'Argentina e il Cile, e questo nonostante le obiezioni avanzate da ambienti parlamentari tedeschi, segnatamente a causa delle gravi violazioni perpetrate in questi due paesi nei confronti dei diritti fondamentali dell'uomo nonché del rischio di accrescere le tensioni dovute a controversie di frontiera tra Cile e Argentina.

Considerate le conclusioni del dibattito dedicato dal Parlamento europeo del gennaio 1981 alle violazioni dei diritti dell'uomo in Uruguay e segnatamente alla questione delle consegne di armi a questo paese da parte di taluni Stati membri della CE, in flagrante contraddizione a quanto da noi proclamato a favore della promozione dei diritti dell'uomo, i ministri degli affari esteri dei Dieci non ritengono urgente consultarsi sulla necessità di elaborare progressivamente un atteggiamento comune degli Stati membri per quanto concerne il controllo delle vendite d'armi e la possibilità di estendere un sistema europeo di controllo all'insieme dei paesi appartenenti all'OCSE?

Risposta

(5 maggio 1981)

Ci pregiamo di informare l'onorevole parlamentare che i problemi riguardanti la politica di esportazione di armi degli Stati membri non costituiscono argomento di discussione nell'ambito della cooperazione politica comunitaria.

**Risposta data dal sig. Haferkamp
in nome della Commissione**

(28 aprile 1981)

Come ha dichiarato in varie occasioni, la Commissione ritiene che le relazioni commerciali con il Giappone siano insoddisfacenti e diano motivo a serie preoccupazioni. Nelle sue relazioni al Consiglio e nelle discussioni in sede di Parlamento, la Commissione ha presentato talune proposte relative ai vari aspetti del problema, spesso sollevati con le autorità giapponesi. Sebbene la Commissione non ritenga che determinate industrie europee siano minacciate di fallimento unicamente a causa delle esportazioni giapponesi, in determinati settori esse hanno contribuito alle difficoltà attualmente incontrate ed è necessaria, secondo la dichiarazione del Consiglio del novembre 1980, un'«efficace moderazione» delle stesse. Di conseguenza, la Commissione ha avuto delle discussioni con le autorità giapponesi sulla situazione di determinati settori, specialmente sulle esportazioni giapponesi di autovetture e di tubi ed apparecchi per televisione.

Nella relazione presentata al Consiglio nel febbraio 1981, a seguito delle consultazioni CEE-Giappone svoltesi ad alto livello, la Commissione ha indicato una linea di condotta intesa a migliorare l'attuale situazione. Queste proposte, che tenevano conto della reazione del governo giapponese ai timori espressi dal Consiglio nello scorso novembre, sono state approvate dal Consiglio stesso nella sessione del 17 febbraio 1981. Il Consiglio ha ribadito la propria dichiarazione del novembre scorso e si è rammaricato per il fatto che la risposta del Giappone non sia stata tale da cancellare i propri timori. Esso ha riconosciuto la necessità di continuare a far pressioni affinché le preoccupazioni della Comunità siano riferite in Giappone ad alto livello politico. Questo messaggio è stato in seguito trasmesso al ministro degli affari esteri giapponese dagli ambasciatori degli Stati membri e dal capo della delegazione della Commissione a Tokio.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2104/80
dell'on. Ewing
alla Commissione delle Comunità europee
(5 marzo 1981)

Oggetto: Relazioni commerciali con il Giappone

Può la Commissione far sapere quali misure intende prendere nel 1981 per dare una diversa impostazione alle relazioni commerciali CEE/Giappone, in considerazione delle varie industrie che rischiano il collasso?

Il Consiglio ha osservato che attualmente le esportazioni di automobili giapponesi continuano a provocare crescenti e seri timori, in particolare in talune regioni e specialmente nei paesi del Benelux. I lavori e i contatti proseguono in questo ed in altri settori interessati, in conformità con la richiesta del Consiglio. Quanto all'industria automobilistica, la Commissione rinvia l'onorevole parlamentare alla risposta data all'interrogazione scritta n. 1538/80 dell'on. Boot⁽¹⁾.

(1) Vedi pag. 2 della presente Gazzetta ufficiale.

La Commissione metterà in opera un controllo su scala comunitaria allo scopo di fornire più rapidamente dati sulle importazioni di autovetture, di apparecchi per televisione a colori e di tubi, nonché di talune macchine utensili originari del Giappone. La Commissione verificherà i risultati di questo controllo e farà rapporto al Consiglio non appena le conclusioni per i primi tre mesi del 1981 siano chiare, e regolarmente in seguito.

Le ditte europee sono state invitate a trarre profitto dal crescente mercato giapponese ed a sviluppare strategie costruttive nei confronti della concorrenza giapponese. Alla Commissione è stato chiesto di continuare a cercare con le autorità giapponesi la possibilità di aprire il loro mercato e di controllare, in occasione delle prossime consultazioni CEE-Giappone che si svolgeranno ad alto livello, i progressi conseguiti nelle varie discussioni. La Commissione è stata anche invitata a proseguire gli studi chiesti dal Consiglio nel novembre scorso.

Poiché la questione degli scambi con il Giappone ha delle implicazioni per tutti i principali paesi industrializzati, il Consiglio è del parere che essa debba essere discussa con questi paesi ogniqualvolta possibile ed in particolare in occasione del vertice economico occidentale che si svolgerà ad Ottawa nel prossimo luglio.

La Commissione continuerà a seguire molto attentamente gli sviluppi delle relazioni commerciali CEE-Giappone ed a riferire regolarmente al Consiglio.

3. Quali legami intercorrono — secondo la Commissione — tra la tubercolosi nell'uomo e la tubercolosi dei tassi e del bestiame?
4. Quali misure intende prendere la Commissione in proposito?

**Risposta data dal sig. Dalsager
in nome della Commissione**

(28 aprile 1981)

1. La Commissione è a conoscenza del fatto che l'organismo responsabile della tubercolosi è stato isolato da tassi in Francia e nella Repubblica d'Irlanda. L'esatta funzione epizooiologica dei tassi in detti Stati membri non è ancora stata pienamente accertata.
2. Fatte salve zone limitate situate nel Regno Unito, la Commissione non è al corrente di controlli sistematici condotti sui tassi per prevenire la diffusione della tubercolosi.
3. Sulla base di un preciso studio eseguito nel Regno Unito (relazione Zuckerman), si è stabilita una chiara connessione tra la tubercolosi nei tassi e nel bestiame. Inoltre, è provato scientificamente da anni che la tubercolosi può essere trasmessa dal bestiame all'uomo.
4. Nel campo della sanità animale non è per il momento previsto che la Commissione prenda altre iniziative oltre a quelle già intraprese per il controllo e l'eradicazione della tubercolosi nei bovini.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2110/80

di Lord O'Hagan

alla Commissione delle Comunità europee

(5 marzo 1981)

Oggetto: I tassi e la tubercolosi

Nel Regno Unito è diffusa la convinzione che esista un diretto collegamento tra i tassi e la diffusione della tubercolosi.

1. In quanti altri Stati membri è stato ipotizzato tale collegamento?
2. In quanti altri Stati membri si sterminano i tassi per questo motivo?

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2114/80

dell'on. Damseaux

al Consiglio delle Comunità europee

(5 marzo 1981)

Oggetto: Mancanza di cooperazione politica comunitaria

Il 14 ottobre 1980 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite confermava la legittimità del governo dei Khmer rossi. In tale occasione sei Stati membri

hanno votato contro e tre a favore dell'emendamento che contestava i poteri dello Stato democratico della Cambogia.

Senza addentrarci nel merito del dibattito sulla legittimità di due governi discutibili sia da un punto legale che da un punto umano, non ritiene deplorevole il Consiglio che i paesi della Comunità esprimano voti divergenti su una questione su cui dovrebbe manifestarsi senza difficoltà la cooperazione politica comunitaria, proprio mentre il Parlamento europeo, e più in particolare la sua commissione politica, non perde occasione per porre l'accento sulla necessità di potenziare tale cooperazione?

Risposta⁽¹⁾

(5 maggio 1981)

I nove paesi membri della Comunità hanno espresso in numerose occasioni, compresa l'Assemblea generale dell'ONU, i loro punti di vista comuni sul problema della Cambogia. Nell'ambito di questa stretta cooperazione politica, i Nove non hanno tuttavia adottato una posizione comune di voto nella 35^a Assemblea generale per quanto riguarda i poteri della Cambogia democratica. L'onorevole parlamentare comprenderà che la presidenza non è in grado di commentare le posizioni individuali adottate in merito dai partner.

⁽¹⁾ Risposta dei ministri degli affari esteri dei dieci Stati membri della Comunità riuniti nell'ambito della cooperazione politica.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2122/80

dell'on. Lalor

alla Commissione delle Comunità europee

(5 marzo 1981)

Oggetto: Risposta inadeguata all'interrogazione sul finanziamento della prospezione dei metalli di base

La Commissione crede davvero di avere risposto a tono alla mia interrogazione n. 1174/80 sul finanziamento

della prospezione dei metalli di base⁽¹⁾, e può far sapere quando prevede di adottare una decisione?

⁽¹⁾ GU n. C 329 del 16. 12. 1980, pag. 12.

**Risposta data dal sig. Davignon
in nome della Commissione**

(27 aprile 1981)

Come l'onorevole parlamentare certamente sa, la commissione «relazioni esterne» del Parlamento europeo esamina attualmente il rapporto presentato dall'on. Moreau sul bilancio e sulle prospettive di approvvigionamento della Comunità in materie prime minerali e vegetali (PE 67848). Prossimamente essa esaminerà altresì un progetto di risoluzione in materia, per sottoporlo al voto del Parlamento europeo.

La Commissione ritiene opportuno prendere la propria decisione sul finanziamento dell'esplorazione soltanto al termine del dibattito in Parlamento, per poter tenere pieno conto delle opinioni che saranno state espresse, nonché del contesto della risoluzione.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2125/80

dell'on. Nyborg

alla Commissione delle Comunità europee

(5 marzo 1981)

Oggetto: Discriminazione francese di porte prodotte all'estero

Per più di due anni, vari membri del Parlamento europeo hanno ripetutamente richiamato l'attenzione della Commissione sulle distorsioni della concorrenza derivanti dalle disposizioni francesi relative alla concessione del marchio o del benestare di porte prodotte all'estero (vedi, ad esempio, la questione relativa alle porte «Jutlandia»).

Nella sua ultima risposta⁽¹⁾ ad una interrogazione su tale argomento (interrogazione scritta n. 1283/

⁽¹⁾ GU n. C 338 del 29. 12. 1980, pag. 19.

80), la Commissione ha ancora una volta risposto di non essere in possesso di informazioni sufficienti a giudicare se le disposizioni francesi hanno carattere protezionistico o meno.

Ritiene la Commissione

- che continui ad essere opportuno limitarsi a risolvere il problema per il singolo produttore che si rivolge ad essa in merito a tale questione,
- oppure sta ormai arrivando il momento in cui la Commissione di propria iniziativa deve raccogliere le informazioni mancanti per poter valutare se le disposizioni hanno carattere protezionistico, in modo da poter convincere le autorità francesi a modificare esse stesse la procedura per la concessione del marchio o del benestare, oppure adire in materia la Corte di giustizia delle Comunità europee?

**Risposta data dal sig. Narjes
in nome della Commissione**

(28 aprile 1981)

In quanto custode dei trattati, in particolare dell'applicazione delle disposizioni in materia di libera circolazione delle merci, la Commissione non si limita, per farle rispettare, a perseguire unicamente i casi che le sono noti in seguito a denunce. Nondimeno, prima di definire la propria posizione in merito all'avvio di una procedura d'infrazione nei confronti di uno Stato membro, indipendentemente dai fatti di cui è venuta a conoscenza e dai mezzi con i quali essa vi è pervenuta, la Commissione deve esperire indagini complete tanto presso eventuali operatori economici che hanno presentato denuncia quanto presso gli Stati membri responsabili delle misure che possono violare le disposizioni comunitarie applicabili.

Nella fattispecie, le informazioni dettagliate che l'onorevole parlamentare ha fornito il 5 febbraio 1979 alla Commissione non possono dirsi definitive. Esse sono inoltre contestate dalle autorità francesi nei chiarimenti che queste hanno dato in merito al contenuto ed all'applicazione del decreto 17 marzo 1978 che rende obbligatoria la norma omologata NF.P.23303.

La Commissione ha sollecitato commenti in merito all'argomentazione francese da parte della ditta Jutlandia nel giugno 1979, nel gennaio 1980 e nell'ottobre 1980 precisamente per stabilire se le modalità di applicazione delle condizioni imposte rivestano o meno un carattere protezionistico.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2129/80

**dell'on. Marshall
alla Commissione delle Comunità europee**

(5 marzo 1981)

Oggetto: Magazzinaggio di prodotti agricoli

La Commissione può rendere note le quantità di prodotti agricoli soggetti ad intervento immagazzinati in ogni Stato membro? Può far sapere anche quanto si è pagato per la locazione dei relativi depositi, in ogni Stato membro, nel 1979 e nel 1980?

**Risposta data dal sig. Dalsager
in nome della Commissione**

(24 aprile 1981)

I quantitativi che risultavano immagazzinati presso gli organismi d'intervento alla data del 31 dicembre 1980 sono precisati, per singolo prodotto, nella tabella allegata.

La Commissione non versa importi specifici a titolo di locazione dei depositi; i contratti d'affitto vengono stipulati tra gli organismi d'intervento e i depositi stessi, e le condizioni tra di essi concordate non sono portate a conoscenza della Commissione.

La sezione garanzia del FEAOG finanzia forfettariamente il complesso delle spese sostenute dagli organismi d'intervento per il magazzinaggio dei prodotti agricoli; l'ammontare complessivo di tali finanziamenti è indicato nelle relazioni finanziarie annuali.

Quantitativi giacenti nei magazzini d'intervento al 31 dicembre 1980

Prodotti	Belgio	Danimarca	Germania	Francia	Irlanda	Italia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Regno Unito	CEE
Frumento tenero	61 486	58 949	1 634 386	2 726 744		314 917	2 622	43 865	87 321	4 930 290
Orzo		13 521	464 017	72 150	280				531 917	1 081 885
Segala		61 187	446 962	2 723			5 481		304	516 657
Frumento duro				500		156 973				157 473
Latte scremato	8 520	—	152 675	9 979	410	56 149	333		2 543	230 609
Burro	1 354	243	118 762	6 260	226	10	8	308	20 118	147 289
Olio d'oliva						73 208				73 208
Colza	148	38 691	5 265	26 674				4 035	6 818	81 631
Carni bovine in carcasse senza osso in conserve		5 233	41 011	82 076	32 344	25 417		22 516	4 941	213 538
Tabacco		6 777	24 976	7 443	45 018				21 053	105 267
						28 783 (1)				28 783 (1)

(1) Dato provvisorio.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2135/80

dell'on. Fanton

alla Commissione delle Comunità europee

(5 marzo 1981)

Oggetto: Ostacoli posti dagli Stati Uniti alle importazioni d'acciaio

Il governo degli Stati Uniti ha recentemente deciso di controllare il volume delle importazioni di acciai fini e speciali con il pretesto di indagare sulle «pratiche sleali» che potrebbero giustificare gli ostacoli posti alle suddette importazioni, ma in realtà con il preciso intento di limitare il volume delle importazioni di acciai speciali.

Può la Commissione indicare:

- il numero di imprese europee che possono essere colpite da queste misure discriminatorie, e
- le misure di ritorsione che essa non può evitare di prendere per opporsi ad un atteggiamento evi-

dentemente contrario agli accordi liberamente conclusi tra la Comunità e gli Stati Uniti?

**Risposta data dal sig. Davignon
in nome della Commissione**

(27 aprile 1981)

In numerose occasioni ed in particolare nel corso della recente riunione del comitato acciaio dell'OCSE, la Commissione ha comunicato al governo degli Stati Uniti di ritenere del tutto inadeguata e inutile l'introduzione di un meccanismo di controllo sistematico di brusche variazioni nei confronti delle importazioni di acciai speciali, data la situazione di vantaggio dell'industria statunitense degli acciai speciali.

Non esistono prove sulle conseguenze materiali provocate dall'introduzione di questo meccanismo nei confronti del volume di esportazione degli acciai speciali comunitari verso gli Stati Uniti. Tuttavia, la Commissione controllerà regolarmente gli sviluppi di tale mercato e prenderà le misure più adeguate qualora tale meccanismo dimostri di aver ripercussioni negative sugli scambi.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2139/80
dell'on. Scrivener
alla Commissione delle Comunità europee
(5 marzo 1981)

Oggetto: Ostacoli tecnici agli scambi nel settore delle pellicole di cellulosa rigenerata poste a contatto con i generi alimentari

Le legislazioni attualmente in vigore nei dieci paesi membri della Comunità differiscono molto tra loro per quanto riguarda le pellicole di cellulosa rigenerata poste a contatto con i generi alimentari e questo crea ostacoli tecnici agli scambi. La situazione è tanto più grave in quanto gli imballaggi per alimenti possono cedere ai generi alimentari certe sostanze tossiche utilizzate nella loro fabbricazione e rappresentare quindi un rischio per la salute dei consumatori.

Attualmente esiste una lista positiva di materiali e oggetti di pellicole di cellulosa che possono entrare in contatto con i generi alimentari, lista fissata dal comitato scientifico per l'alimentazione umana.

1. Può la Commissione rendere noto al Parlamento europeo quando prevede di proporre al Consiglio un progetto di direttiva comunitaria specificamente volta a assicurare la protezione dei consumatori dei rischi che comportano le pellicole di cellulosa rigenerata?
2. Può la Commissione far sapere quanto tempo occorrerebbe perché questa direttiva — una volta adottata dal Consiglio — divenga operante?
3. Può infine la Commissione comunicare al Parlamento quali danni sono stati causati fino ad oggi dalle pellicole di cellulosa rigenerata poste a contatto con i generi alimentari?

Risposta data dal sig. Narjes
in nome della Commissione
(30 aprile 1981)

1. La Commissione ha già presentato al Consiglio una proposta di direttiva specifica nel settore delle pellicole di cellulosa rigenerata in contatto con i prodotti alimentari⁽¹⁾. Al Parlamento europeo viene chiesto di esprimere il suo parere su questa proposta conformemente all'articolo 100, secondo comma, del trattato CEE.

⁽¹⁾ Doc. COM(81) 5 def. del 19. 1. 1981.

2. L'articolo 7 della proposta della Commissione prevede di elaborare la futura direttiva in modo da:

- ammettere il commercio e l'impiego di prodotti conformi al nuovo regime al più tardi al 1° gennaio 1984;
- vietare il commercio di prodotti non conformi al nuovo regime a partire dal 1° gennaio 1985.

3. La Commissione non è a conoscenza di casi di intossicazione acuta provenienti da pellicole di cellulosa rigenerata poste a contatto con prodotti alimentari. Trattandosi di eventuali danni causati nel settore della tossicità a lungo termine questi non possono essere valutati con certezza in mancanza di studi epidemiologici molto spinti. La proposta della Commissione nondimeno ha lo scopo di prevenire il sorgere di siffatti danni mediante l'elaborazione di un elenco positivo delle materie prime che possono entrare nella fabbricazione della cellulosa rigenerata con l'indicazione, se del caso, dei limiti di impiego. La scelta delle materie prime e dei relativi limiti è stata effettuata in base ai dati tossicologici stabiliti all'interno del comitato scientifico per l'alimentazione umana. L'applicazione della futura direttiva consentirà di organizzare la libera circolazione delle pellicole di cellulosa rigenerata e dei prodotti alimentari posti a contatto con queste in modo che la protezione della salute pubblica venga garantita in tutta la Comunità.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2171/80
dell'on. Cousté
alla Commissione delle Comunità europee
(5 marzo 1981)

Oggetto: Contributi del Fondo regionale in Francia

Può la Commissione precisare per gli anni 1975, 1976, 1977, 1978, 1979 e 1980, l'entità dei contributi del Fondo regionale europeo di cui ha usufruito la Francia, indicando il numero dei progetti che ne hanno beneficiato ogni anno?

È possibile conoscere, per le 21 regioni francesi di intervento programmato, l'entità delle somme assegnate ed il numero dei progetti?

È infine possibile sapere quale è stato l'importo delle somme così messe a disposizione della regione Rodano-Alpi per gli investimenti nei vari settori industriali, agricoli o terziari?

**Risposta data dal sig. Giolitti
in nome della Commissione**

(24 aprile 1981)

La Commissione rammenta all'onorevole parlamentare che le informazioni richieste sull'entità dei contributi del Fondo europeo di sviluppo regionale in Francia, nonché sulla loro ripartizione per regione e per numero e tipo di progetto, sono contenute nelle relazioni annuali sull'attività del FESR, che la Commissione pubblica a norma del regolamento del Fondo e presenta al Parlamento.

La relazione sull'attività del FESR per il 1980 non è stata ancora pubblicata. I dati relativi a tale anno sono i seguenti:

- totale dei contributi per la Francia nel 1980: 198,76 milioni di ECU per 271 progetti;
- contributi 1980 per la regione Rhône-Alpes: 2,47 milioni di ECU per quattro progetti, tutti relativi ad investimenti industriali, artigianali e di servizio.

Per quanto riguarda l'ammontare del contributo di cui la Francia beneficerà, esso è determinato dalla quota attribuita a tale Stato membro ai sensi dell'articolo 2 del regolamento del FESR.

1. Può la Commissione soddisfare la richiesta del Parlamento europeo e, in caso positivo, quando?

2. Esiste, secondo la Commissione, un nesso fra l'esistenza di «tax-free shops» e l'opposizione di taluni Stati membri ad aumentare gli importi esenti da tasse per coloro che si spostano da uno Stato membro a un altro della Comunità?

**Risposta data dal sig. Tugendhat
in nome della Commissione**

(24 aprile 1981)

1. La Commissione ha preso buona nota dell'invito rivolto dal Parlamento europeo nella sua risoluzione del 18 aprile 1980 di riferirgli sui problemi connessi all'esistenza di «tax-free shops» negli scambi intracomunitari. La Commissione potrà formulare le proprie osservazioni sul problema di cui trattasi nel quadro della relazione che essa presenterà, prima della fine del corrente anno, sul funzionamento del sistema comune delle franchigie accordate ai privati.

2. La Commissione constata che taluni Stati membri hanno dichiarato che avrebbero rifiutato qualsiasi aumento del valore effettivo delle franchigie fiscali concesse ai viaggiatori all'interno della Comunità fintanto che l'attività dei «tax-free shops» fosse mantenuta negli scambi intracomunitari.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2182/80
dell'on. von Wogau
alla Commissione delle Comunità europee
(5 marzo 1981)**

Oggetto: «Tax-free shops» (punti di vendita esenti da tasse)

In una risoluzione del 18 aprile 1980 il Parlamento europeo «sollecita la Commissione a riferirgli sui problemi connessi all'esistenza di "tax-free shops" e sui motivi a favore di una loro eventuale chiusura ai viaggiatori che si spostano fra gli Stati membri»⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU n. C 117 del 12. 5. 1980, pag. 83.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2186/80
di Lord O'Hagan
alla Commissione delle Comunità europee
(5 marzo 1981)**

Oggetto: Convenzione europea sui diritti dell'uomo

Ritiene la Commissione che la Comunità europea debba aderire alla convenzione europea sui diritti dell'uomo?

In caso affermativo, quali misure intende prendere per garantire tale adesione?

**Risposta data dal sig. Thorn
in nome della Commissione**

(24 aprile 1981)

L'onorevole parlamentare è pregato di fare riferimento al memorandum della Commissione del 4 aprile 1979 sull'adesione della Comunità alla convenzione europea dei diritti dell'uomo (1).

Com'è spiegato in tale memorandum, la Commissione ritiene opportuno attendere le reazioni delle parti interessate, prima di dare il via ai meccanismi istituzionali appropriati. Per il momento, solo il Comitato economico e sociale ha espresso il suo parere sul memorandum della Commissione.

(1) Supplemento 2/79 al Bollettino CE.

**Risposta data dal sig. Contogeorgis
in nome della Commissione**

(27 aprile 1981)

1. Quasi tutti gli Stati membri hanno già dato attuazione alle disposizioni delle direttive adottate dal Consiglio nel settore considerato.

2. La Commissione ricorda regolarmente agli Stati membri quanto sia importante procedere con la massima rapidità possibile alla ratifica degli accordi internazionali. Negli ultimi tempi alcuni Stati membri hanno fatto notevoli progressi al riguardo; nuovi progressi sono attesi per l'anno in corso.

3. La Comunità non è parte contraente delle convenzioni internazionali di cui è depositaria l'IMCO e che interessano in particolare la prevenzione dell'inquinamento da idrocarburi.

In materia di lotta contro l'inquinamento due strumenti sono particolarmente importanti per la Comunità: l'accordo di Bonn, del 9 giugno 1969, concernente la cooperazione nel campo della lotta contro l'inquinamento da idrocarburi delle acque del Mare del Nord, e il protocollo sulla cooperazione nella lotta contro l'inquinamento da idrocarburi e da altre sostanze nocive in caso di situazione critica, allegato alla convenzione di Barcellona per la protezione del mare Mediterraneo dall'inquinamento, del 16 febbraio 1976. Il 27 aprile 1978 la Commissione ha raccomandato al Consiglio di aderire a detto protocollo e di negoziare l'accessione della CEE all'accordo di Bonn (1). Le discussioni in merito a tali raccomandazioni sono tuttora in corso.

4. Il dibattito che il Consiglio ha già avviato sulla raccomandazione di decisione menzionata dall'onorevole parlamentare è provvisoriamente sospeso, essendosi data priorità all'esame della proposta che sullo stesso argomento la Commissione ha presentato in data più recente (2). La Commissione spera che la proposta sarà adottata prossimamente dal Consiglio.

5. La Commissione intende partecipare attivamente alle discussioni preparatorie che, su questo complesso e controverso problema, avranno luogo quanto prima nella Comunità in vista della sessione speciale che la commissione «trasporti marittimi» dell'UNCTAD dedicherà alla questione nel mese di maggio. La Commissione ritiene che certe pratiche

(1) Doc. COM(78) 184 del 27. 4. 1978.

(2) Proposta di direttiva del Consiglio relativa all'applicazione, per quanto riguarda le navi che utilizzano i porti della Comunità, di norme internazionali per la sicurezza dei trasporti marittimi e la prevenzione dell'inquinamento (GU n. C 192 del 30. 7. 1980, pag. 8.)

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2190/80
dell'on. Pruvot
alla Commissione delle Comunità europee
(5 marzo 1981)**

Oggetto: Attività della Commissione nel settore della lotta contro l'inquinamento marino per effetto degli idrocarburi

1. Può la Commissione indicare a che punto è l'applicazione, da parte degli Stati membri, delle direttive recentemente adottate dal Consiglio in questo settore?
2. Che cosa fa la Commissione per vigilare sul rispetto da parte degli Stati membri delle raccomandazioni concernenti la ratifica degli accordi internazionali in questo settore?
3. Può la Commissione precisare in qual misura essa partecipa attualmente in quanto tale alla ratifica degli accordi internazionali?
4. Può far sapere a che punto sono giunti i lavori in sede di Consiglio per rendere obbligatorie le procedure di controllo delle navi indicate nelle risoluzioni dell'OCIM (Organizzazione consultiva intergovernativa marittima)?
5. Che cosa fa la Commissione per lottare contro la prassi delle bandiere ombra?

inaccettabili in relazione alle operazioni di trasporto marittimo debbano essere scoraggiate qualunque sia la bandiera di cui trattasi.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2192/80
dell'on. Coppieters
alla Commissione delle Comunità europee
(5 marzo 1981)

Oggetto: Incidente all'impianto di ritrattamento dei residui radioattivi di La Hague

Può far sapere la Commissione, in riferimento alla risposta data alla mia interrogazione n. 918/80⁽¹⁾ e secondo cui essa non avrebbe avuto alcuna notizia dell'incidente occorso il 15 aprile 1980 all'impianto di ritrattamento di La Hague, se le autorità francesi le hanno notificato l'incidente occorso agli stessi impianti nel gennaio del 1981 e che — secondo quanto riferito da resoconti stampa attendibili — ha esposto la popolazione a radiazioni? In caso contrario, vuol dire quale azione intende intraprendere per indurre le autorità francesi ad adempiere ai loro obblighi a questo riguardo, conformemente all'articolo 33 del trattato CEEA e all'articolo 39, paragrafo 5, della direttiva 76/579/CEE del Consiglio del 1° giugno 1976⁽²⁾?

⁽¹⁾ GU n. C 295 del 13. 11. 1980, pag. 17.

⁽²⁾ GU n. L 187 del 12. 7. 1976.

**Risposta data dal sig. Narjes
in nome della Commissione**

(27 aprile 1981)

La Commissione ha avuto conoscenza dell'incidente del 6 gennaio 1981, che è stato dominato e che non ha avuto conseguenze per la salute della popolazione.

Riferendosi alla sua risposta data all'interrogazione scritta n. 918/80, la Commissione rammenta che l'articolo 45, paragrafo 5, della direttiva del Consiglio del 15 luglio 1980, che modifica le direttive che fissano le norme fondamentali relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ioniz-

zanti⁽¹⁾, stabilisce che «qualsiasi incidente che provochi un'esposizione della popolazione deve essere notificato senza indugio, quando le circostanze lo esigono, agli Stati membri limitrofi e alla Commissione». Le disposizioni dell'articolo 45, paragrafo 5, sono subordinate a quelle dei commi precedenti dello stesso articolo che prevedono dei livelli e dei dispositivi d'intervento. È chiaro che al di sotto di certi livelli, come è stato il caso nell'avvenimento di cui trattasi, le esposizioni sono talmente deboli da non avere alcun significato sul piano sanitario e che, quindi, nessuna dichiarazione può essere imposta allo Stato membro in cui è avvenuto l'incidente.

I dati di cui la Commissione ha preso conoscenza dopo l'incidente del 6 gennaio 1981 permettono dunque di affermare che non vi è stata «urgenza» e che le circostanze non richiedevano che fosse fatta la dichiarazione.

Il governo francese non ha commesso un'infrazione delle disposizioni dell'articolo 33 del trattato Euratom, le quali concernono l'esame dei progetti legislativi, regolamentari e amministrativi degli Stati membri da parte della Commissione al fine di verificare la loro conformità con le disposizioni delle norme fondamentali dell'Euratom.

⁽¹⁾ GU n. L 246 del 17. 9. 1980, pag. 1.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2198/80

dell'on. Welsh
alla Commissione delle Comunità europee
(5 marzo 1981)

Oggetto: Vendita di coltelli a serramanico

Secondo informazioni pervenutemi, i coltelli a serramanico sono liberamente venduti in Italia in negozi al dettaglio di ogni genere e persino all'Hilton Hotel di Roma. La vendita di coltelli a serramanico è invece vietata da alcuni anni in Gran Bretagna e chi sia in possesso di un simile strumento è passibile di conseguenze penali.

1. Alla luce della sentenza emessa nel caso del *Cassis di Dijon* può la Commissione affermare che, se in Italia la commercializzazione di tali coltelli è a quanto pare autorizzata, non se ne può vietare l'importazione e la vendita nel Regno Unito?

2. In quali altri Stati membri è autorizzata la vendita di coltelli a serramanico?
3. Intende la Commissione presentare delle proposte atte ad abolire la vendita di coltelli a serramanico e di altre armi offensive che costituiscono una particolare tentazione per i giovani fuorviati?
4. Intende la Commissione formulare le sue rimostranze al governo italiano e sollecitare l'adozione di adeguate misure?

**Risposta data dal sig. Narjes
in nome della Commissione**

(4 maggio 1981)

1. La Commissione non era stata informata in precedenza della situazione descritta dall'onorevole parlamentare. A prima vista, tuttavia, l'importazione, la vendita e la detenzione di coltelli a serramanico sembrano problemi inerenti alla pubblica sicurezza, la quale, beninteso, a norma dell'articolo 36 del trattato CEE, può costituire un motivo di deroga al principio fondamentale della libera circolazione delle merci all'interno delle Comunità. Ciascuno Stato membro ha la propria concezione della pubblica sicurezza, che naturalmente può differire da quella di un altro entro i limiti della corretta interpretazione del termine «pubblica sicurezza» (un concetto comunitario contemplato dal trattato e che, pertanto, spetta alla Corte di giustizia delle Comunità interpretare). Di conseguenza, sebbene queste differenze possano provocare una situazione come quella descritta dall'onorevole parlamentare, le scelte di entrambi gli Stati membri interessati possono essere compatibili con legislazioni comunitarie e, se uno può essere giustificato a mantenere le proprie restrizioni o i propri divieti, un altro Stato membro può assumere un atteggiamento diverso. La sentenza nella causa 120/78 («Cassis di Dijon») pare confermare più che contraddirre questo argomento.

2. La Commissione attualmente non dispone di informazioni in materia.
3. La Commissione non ritiene opportuno fare una qualsiasi proposta relativa a una disciplina o a un divieto, sul piano comunitario, della vendita e della detenzione di coltelli a serramanico.
4. Da quanto esposto al paragrafo 1, consegue che non sarebbe opportuno, per la Commissione, formulare rimostranze al governo italiano.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2207/80
dell'on. Glinne**

**ai ministri degli affari esteri dei dieci Stati membri
della Comunità europea riuniti nel quadro della
cooperazione politica**

(5 marzo 1981)

Oggetto: Partecipazione di navi battenti bandiera degli Stati membri della Comunità a trasporti di prodotti petroliferi che trasgrediscono all'embargo decretato dai paesi arabi nei confronti della Repubblica sudafricana

Nella mia interrogazione scritta n. 35/80 (¹), in data 14 marzo 1980, domandavo a che punto erano le trattative tra il Consiglio della CE ed il governo dei Paesi Bassi, il quale si era impegnato, di fronte al suo parlamento, a prendere in esame le possibilità di instaurare, nel quadro della cooperazione politica europea, un embargo sul petrolio e sui prodotti petroliferi destinati alla Repubblica sudafricana.

Nella sua proposta di risoluzione del 14 aprile 1980 (Doc. 1-80/80, PE 64.541) presentata dalla sottoscritta nonché dagli on. van den Heuvel, Kavanagh ed altri, si invitano i ministri degli affari esteri riuniti nell'ambito della cooperazione politica a decidere, in occasione della loro prossima riunione, in merito all'instaurazione di un embargo sul petrolio e sui prodotti petroliferi destinati alla Repubblica sudafricana.

Tale iniziativa si basava sul fatto che il Parlamento europeo ha condannato a più riprese la politica d'apartheid e che in diverse occasioni — ma soprattutto in seguito all'adozione del «codice di condotta» — gli Stati membri della CE si sono dichiarati propensi ad esercitare pressioni economiche sulla Repubblica sudafricana nell'intento di promuovere un cambiamento pacifico.

Ritengo che sia attualmente urgente che i ministri degli affari esteri riuniti nel quadro della cooperazione politica prendano posizione soprattutto di fronte alle manovre della Repubblica sudafricana desiderosa di annullare gli effetti dell'embargo arabo sulle esportazioni di petrolio ad essa destinate.

Vanno verificati i fatti seguenti.

Fino al 1978 l'Iran forniva alla Repubblica sudafricana il 90 % delle sue importazioni petrolifere. Successivamente alla caduta dello scià, la Repubblica Sudafricana ha concluso accordi segreti con compagnie multinazionali per organizzare lo scarico clandestino del petrolio in taluni porti della costa orientale dove questo, in grandi quantitativi (pari ad un consumo di 3 anni) verrebbe depositato in miniere d'oro abbandonate la cui localizzazione è tenuta segreta.

(¹) GU n. C 156 del 25. 6. 1980, pag. 80.

Questo traffico è stato denunciato in particolare sul numero del 18 gennaio 1981 dell' «Observer», secondo il quale la compagnia petrolifera olandese «Transworld» utilizza quattro superpetroliere per fornire segretamente il petrolio alla Repubblica sudafricana, precisamente la *Havdrott* (che da sola avrebbe fornito a Pretoria, in due anni, petrolio per un valore di 840 milioni di dollari), la *Maasrix* (219 000 tonnellate), la *Neptune World* (273 000 tonnellate) e la *Staland* (255 000 tonnellate).

È confrontando le date di ingresso e di partenza di queste superpetroliere, annotate nei registri del traffico marittimo, che dei broker marittimi londinesi hanno potuto accertare rotte anormalmente lunghe rispetto a quelle annunciate ufficialmente.

Gli uffici di registrazione della compagnia Lloyd mostrano in effetti un traffico intenso tra Ras Tanvra (Arabia Saudita) e il Sud Africa, mentre la compagnia petrolifera «Transworld» annuncia per esempio che una certa superpetroliera è «in attesa di ordini in qualche parte del Mediterraneo» o organizza la «scomparsa» di un'altra per parecchi mesi.

È necessario anche ricordare che la compagnia Transworld ha mantenuto un'agenzia a Hillcrest, vicino a Durban, agenzia il cui numero di telefono è quello di un ex-direttore della compagnia stessa, mentre la società Transworld ha la sua sede nei Paesi Bassi a Bergendael.

Di fronte a un caso così flagrante, è lecito auspicare che gli Stati membri della Comunità, nell'ambito della cooperazione politica,

1. assicureranno l'applicazione della risoluzione adottata in seno all'Assemblea generale delle Nazioni Unite, che invita i paesi membri a emanare disposizioni che impediscono le forniture di petrolio e di prodotti petroliferi al regime razzista della Repubblica sudafricana e
2. renderanno note le misure da essi prese o raccomandate, segnatamente nei confronti della società Transworld — per intervento del Consiglio — onde evitare che navi battenti bandiera di uno Stato membro vengano meno al boicottaggio decretato dagli Stati arabi sulle forniture di petrolio alla Repubblica sudafricana?

Risposta

(5 maggio 1981)

Dato che non esiste un embargo obbligatorio sul petrolio nei confronti della Repubblica sudafricana derivante da una risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e dato che non esiste nemmeno un embargo volontario nei confronti della

Repubblica sudafricana da parte dei dieci paesi membri della Comunità economica europea, la questione dell'elaborazione di proposte per vietare le forniture di petrolio e di prodotti petroliferi al Sud Africa non è oggetto di dibattito nell'ambito della cooperazione politica europea.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2211/80

dell'on. Marshall
alla Commissione delle Comunità europee

(5 marzo 1981)

Oggetto: Whisky scozzese

Nel dicembre 1977 la Commissione ha preso misure miranti ad obbligare la DCL (Distilleries Co. Ltd) a modificare la sua duplice politica dei prezzi per salvaguardare le future esportazioni di marche come il Johnnie Walkter, il Vat 69, il Black and White e il Deward's.

1. Può la Commissione precisare quali iniziative ha preso per controllare l'esito di tale decisione?
2. Può inoltre indicare se la decisione in parola ha provocato un calo (o un aumento) dei prezzi nonché una maggiore (o minore) concorrenza sul mercato del whisky nel Regno Unito?
3. Se non è in grado di dare risposta a queste domande, perché non cerca di appurare gli effetti delle sue decisioni?

Risposta data dal sig. Andriessen
in nome della Commissione

(24 aprile 1981)

La Commissione può assicurare all'onorevole parlamentare che essa verifica sempre se le infrazioni constatate nelle sue decisioni sono cessate e si oppone a qualsiasi nuova pratica restrittiva contraria alle norme di concorrenza del trattato e riguardante gli stessi prodotti.

La Commissione ha appurato che DCL ha effettivamente cessato la sua politica dei doppi prezzi. Dal

21 dicembre 1977 DCL esige infatti lo stesso prezzo da tutti gli acquirenti britannici per l'insieme dei suoi prodotti, ossia per una cinquantina di marche di whisky, diverse marche di gin e di vodka, e il Pimms, siano essi destinati alla rivendita nel Regno Unito o negli altri paesi del Mercato comune.

La Commissione ha d'altronde sorvegliato l'evoluzione della concorrenza e dei prezzi in questo settore ed ha potuto constatare che da parte di grossisti britannici vengono effettuate esportazioni di whisky di DCL verso gli altri paesi del Mercato comune in cui non mancano di esercitare un'influenza favorevole sui prezzi. Per quanto riguarda gli aumenti dei prezzi sul mercato britannico di alcune marche (ad esempio Black and White, Vat 69) apportati da DCL all'inizio del 1978 con l'accordo della Commissione, si tratta di una pura decisione commerciale di DCL.

A questo riguardo va sottolineato che l'evoluzione dei prezzi al consumo del whisky è funzione di molti fattori, e in particolare di varie politiche fiscali nazionali.

Si constata inoltre che dopo la decisione della Commissione, la concorrenza sul mercato britannico del whisky è diventata più vivace. La DCL, che al momento della decisione era di gran lunga la maggiore impresa del mercato, ha visto calare le sue vendite nel Regno Unito a vantaggio di altre imprese britanniche fino allora più deboli.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2212/80

**dell'on. Provan
alla Commissione delle Comunità europee**

(5 marzo 1981)

Oggetto: Bevande alcoliche

Può la Commissione fornire per il 1980 i dati, sia in valore che in volume, concernenti:

1. le esportazioni verso i paesi terzi di whisky scozzese, di cognac e di whisky irlandese;

2. le esportazioni verso i paesi terzi di bevande alcoliche interamente prodotte nella Comunità;
3. la percentuale, sul totale delle esportazioni di bevande alcoliche interamente prodotte nella Comunità ed esportate verso paesi terzi, dei seguenti prodotti:
 - a) whisky scozzese
 - b) whisky irlandese
 - c) cognac
 - d) gin
 - e) acquavite
 - f) vodka
 - g) rum?

**Risposta data dal sig. O'Kennedy
in nome della Commissione**

(4 maggio 1981)

L'onorevole parlamentare troverà, in appresso, una tabella ricapitolativa delle esportazioni comunitarie di bevande alcoliche verso i paesi terzi (extra CEE). Questi dati, che sono i più recenti attualmente disponibili, riguardano il 1° semestre dell'anno 1980 (tabella 1).

La ripartizione è fatta secondo la nomenclatura delle merci della statistica comunitaria (Nimexe) che non fa distinzione fra whisky scozzese e whisky irlandese. Così, la distinzione fra le «bevande alcoliche interamente prodotte nella Comunità» e «le altre» bevande alcoliche non è prevista nella regolamentazione comunitaria in materia di statistiche del commercio estero.

A complemento dell'informazione, l'onorevole parlamentare troverà i dati disponibili tratti dalle fonti nazionali (tabella 2).

Esportazioni di bevande alcoliche verso paesi terzi

TABELLA 1

1° semestre 1980

	Valori (in migliaia di ECU)	Quantità (in hl d'alcol puro)
Whisky (codice Nimexe 220966 e 220968)	431 004	972 754
Cognac (codice Nimexe 220981 e 220991)	163 741	181 021
Gin (codice Nimexe 220956 e 220957)	41 046	106 807
Vodka (codice Nimexe 220971)	1 051	2 999
Rhum (¹) (codice Nimexe 220952 e 220953)	2 273	8 286

(¹) Compreso l'Arak.

Fonte: Eurostat.

TABELLA 2

	Esportazioni	
	1979	1980
Whisky scozzese		
Quantità in hl d'alcole al 100 % vol.	2 079 503	1 983 579
Valore in milione di £	539,03	
Fonte: SWA		
Cognac		
Quantità in hl d'alcole al 100 % vol.	320 574	310 009
Valore in migliaia di FF	2 674 816	2 882 540
Fonte: CNCE		
Whisky irlandese		
Quantità in hl d'alcole al 100 % vol.	11 388	
Fonte: Repubblica d'Irlanda		

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2215/80
dell'on. Provan
alla Commissione delle Comunità europee
(5 marzo 1981)

Oggetto: Francia

La Commissione è persuasa che la Francia abbia preso le misure necessarie per conformarsi alla sentenza emessa dalla Corte di giustizia nelle cause n. 152/78 (¹) e 168/78 (²)?

(¹) GU n. C 202 del 24. 8. 1978, pag 4 e n. C 196 del 2. 8. 1980, pag. 6.

(²) GU n. C 214 dell' 8. 9. 1978, pag. 4 e n. C 79 del 29. 3. 1980, pag. 3.

**Risposta data dal sig. Thorn
in nome della Commissione**

(28 aprile 1981)

1. In seguito alla sentenza pronunciata dalla Corte di giustizia delle Comunità europee nella causa 152/78, il governo francese ha informato la Commissione che avrebbe preso «tutte le disposizioni necessarie per conformarsi alla sentenza».

In base alla pronuncia della Corte, la disciplina incriminata non può essere applicata ai prodotti importati dagli altri Stati membri «discriminati». A questo proposito la Commissione non è a conoscenza di procedimenti penali avviati dalle autorità francesi nei confronti della pubblicità dei prodotti importati dall'estero per violazione della citata

disciplina: i procedimenti in corso riguardano esclusivamente prodotti nazionali.

Un disegno di legge relativo alla pubblicità delle bevande alcoliche, volto a rendere la normativa nazionale conforme al diritto comunitario, dovrebbe passare all'esame del Parlamento francese nella prossima sessione.

2. La legislazione francese, che contemplava un'imposizione differenziata delle acquaviti e che la Corte di giustizia delle CE ha dichiarato incompatibile con l'articolo 95 del trattato CEE nella causa 152/78, è stata modificata con la legge finanziaria del 1981 con effetto dal 1° gennaio 1982.

La soppressione del controllo della carta verde alla frontiera greca richiede, da un lato, che per i veicoli che stazionano in Grecia, la responsabilità civile autoveicoli sia estesa ai territori degli altri Stati membri e, d'altro lato, che l'ufficio nazionale greco di assicurazione per gli autoveicoli firmi la convenzione complementare tra uffici nazionali di assicurazione del 12 dicembre 1973 (2).

La Commissione vigila a che la Grecia applichi le disposizioni della direttiva, affinché, per i veicoli che stazionano negli Stati membri, il controllo della carta verde alla frontiera greca possa essere soppresso nei più brevi termini.

(2) GU n. L 87 del 30. 3. 1974, pag 15.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2217/80
dell'on. Seefeld
della Commissione delle Comunità europee
(5 marzo 1981)

Oggetto: Traffico automobilistico da e per la Grecia

Che cosa si fa per abolire la cosiddetta «Carta verde» per le automobili dei paesi comunitari dirette in Grecia e da questa provenienti?

Per quando è lecito attendersi una regolamentazione unitaria per questo nuovo Stato membro?

Risposta data dal sig. Tugendhat
in nome della Commissione
(24 aprile 1981)

La direttiva del Consiglio 77/166/CEE del 24 aprile 1972, concernente il raccorciamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di auto veicoli, e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità (1), è applicabile in Grecia a decorrere dal 1° gennaio 1981.

(1) GU n. L 103 del 2. 5. 1972, pag 1.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2222/80
dell'on. Adam
alla Commissione delle Comunità europee
(6 marzo 1981)

Oggetto: Servizi d'informazione della Comunità

Vuol la Commissione precisare quanto spende ogni anno la Comunità per i servizi d'informazione?

La Commissione è certo al corrente del crescente numero di servizi d'informazione indipendenti specializzati su questioni comunitarie.

È in grado di precisarne il numero?

Quali sono i programmi della Commissione per migliorare i servizi d'informazione comunitari e potenziarne l'efficienza?

Risposta data dal sig. Natali
in nome della Commissione
(4 maggio 1981)

1. I dati in questione si trovano nel bilancio generale delle Comunità europee. Le attività di informazione, per quanto riguarda la Commissione, sono finanziate con gli stanziamenti degli articoli 272 e 273, che per il 1981 ammontano complessivamente a 10,472 milioni di ECU.

2. No. Ma la Commissione non ha mai preteso di avere il monopolio dell'informazione sulla Comunità, e vede con favore lo sviluppo di servizi a base commerciale, destinati a pubblici specializzati, che rappresentano un utile complemento alle sue attività d'informazione.

3. La Commissione sta attualmente riesaminando la propria politica dell'informazione, soprattutto in base alla relazione e alla risoluzione adottata di recente dal Parlamento, e presenterà al Parlamento le sue conclusioni, comprese quelle relative al miglioramento del rapporto costo-efficacia.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2223/80

dell'on. Hutton

alla Commissione delle Comunità europee

(6 marzo 1981)

Oggetto: Richieste di sovvenzioni del Fondo sociale presentate dalla Scozia

Si prega la Commissione di precisare quanto segue:

1. Quali organizzazioni scozzesi a carattere volontaristico hanno chiesto sovvenzioni al Fondo sociale?
2. Quali richieste provenienti da tali organizzazioni sono state soddisfatte?
3. Quale importo è stato concesso a ciascuna di tali organizzazioni?
4. Per quali ragioni sono state generalmente respinte le richieste di tali organizzazioni?
5. Quali altre organizzazioni scozzesi hanno chiesto sovvenzioni al Fondo sociale?
6. Quante fra queste le hanno ottenute?
7. Quale è stato l'importo concesso a ciascuna di esse?

**Risposta data dal sig. Richard
in nome della Commissione**

(4 maggio 1981)

Gli importi stanziati nel 1978, 1979 e 1980 dal Fondo sociale europeo per operazioni di formazione pro-

fessionale a carattere specificamente regionale in Scozia sono i seguenti:

1978	5,8 milioni di £
1979	5,8 milioni di £
1980	7,7 milioni di £

La parte essenziale delle richieste sono inoltrate da organismi pubblici o privati quali lo Highlands and Islands Development Board, SDA per le piccole imprese, il Manpower Service Commission per la Scozia e differenti progetti di imprese private.

Per queste richieste regionali, come per le richieste a carattere nazionale o quelle che riguardano altri settori d'intervento, non sembra che organizzazioni scozzesi a carattere volontaristico (voluntary organisations) siano promotrici di operazioni.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2229/80

dell'on. Van Miert

**ai ministri degli affari esteri dei dieci Stati membri
della Comunità europea riuniti nell'ambito della
cooperazione politica**

(6 marzo 1981)

Oggetto: Attività Trevi

Alla luce dei negoziati condotti con i due Stati candidati all'adesione possono i ministri degli affari esteri riuniti nell'ambito della cooperazione politica far sapere in quale misura detti Stati stiano già prendendo parte alla cooperazione tra i ministri degli interni dei Dieci?

Possono in particolare, far sapere in quale misura i rappresentanti di detti Stati candidati siano messi e tenuti al corrente delle varie attività Trevi e qual è inoltre, sia a livello di ministri che a livello di altri funzionari, il loro contributo in seno ai vari gruppi di lavoro?

Risposta

(5 maggio 1981)

Si sta tuttora esaminando se, e in quale misura, i ministri degli interni dei due Stati candidati all'ade-

sione parteciperanno alle attività Trevi. Finora questi due paesi non hanno partecipato ai lavori.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2232/80
dell'on. Pruvot
alla Commissione delle Comunità europee

(6 marzo 1981)

Oggetto: Protezione degli animali

La Commissione si è già preoccupata della protezione degli animali, in particolare per quanto concerne la vivisezione, i metodi seguiti in certe aziende agricole, nonché le condizioni di trasporto degli animali?

Se una regolamentazione in materia già esiste per determinate categorie di animali, non ritiene la Commissione necessario applicarla a tutte le specie animali?

**Risposta data dal sig. Dalsager
 in nome della Commissione**

(27 aprile 1981)

La Commissione è infatti interessata ed attiva nel campo del benessere degli animali.

Attualmente, la Commissione non prevede di adottare particolari misure comunitarie in materia di vivisezione, ma partecipa attivamente ai lavori del Consiglio d'Europa, che sta preparando una convenzione per la protezione degli animali utilizzati per esperimenti.

La Commissione ha già avviato studi sulla protezione degli animali, particolarmente sui metodi di allevamento (soprattutto sull'uso di tenere ingabbiate le galline da uova) e durante il corrente anno verranno presentate al Consiglio alcune proposte di legislazione comunitaria concernenti questi problemi. Sono inoltre allo studio misure comunitarie eventualmente applicabili ad altre specie nei vari sistemi di allevamento. Inoltre, la Comunità ha sti-

pulato la convenzione europea per la protezione degli animali negli allevamenti e partecipa ai lavori della convenzione.

È già stata adottata la direttiva 77/489/CEE del Consiglio ⁽¹⁾ relativa alla protezione degli animali nei trasporti internazionali. Questa direttiva è esauriente e si applica a tutte le specie, in tutti i sistemi di trasporto, indipendentemente dalla ragione per cui si effettua il trasporto stesso. Inoltre, sono già state presentate al Consiglio ⁽²⁾ proposte di direttiva per l'attuazione della direttiva 77/489/CEE.

⁽¹⁾ GU n. L 200 dell' 8. 8. 1977, pag. 23.

⁽²⁾ GU n. C 41 del 14. 2. 1979, pag. 4.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2233/80

dell'on. Glinne
alla Commissione delle Comunità europee

(6 marzo 1981)

Oggetto: Statuto europeo del minatore

Fonti sindacali affermano che, alla fine degli anni 50, è stato approvato uno statuto europeo del minatore, articolato sulle seguenti disposizioni:

1. Il salario dei minatori che lavorano in sotterraneo avrebbe dovuto essere fissato al livello più alto e superare almeno del 25 % le tabelle retributive dei lavoratori di superficie.
2. I salari dei minatori addetti a lavori di superficie nelle miniere di carbone avrebbero dovuto essere almeno uguali a quelli corrisposti nelle industrie similari.
3. Quale pubblico riconoscimento degli sforzi e dei pericoli cui sono sottoposti i minatori, i salari degli addetti a lavori di sotterraneo non dovevano essere soggetti ad imposta.
4. Per assicurare una certa continuità nella produzione di carbone, i minatori che lavorano in sotterraneo avrebbero dovuto essere esentati dagli obblighi militari.
5. In caso di malattia o di vecchiaia, i minatori avrebbero avuto diritto ai contributi sociali più elevati.

Una congrua indennità sarebbe stata garantita in caso di disoccupazione, di incidente o di malattia.

All'età della pensione l'ammontare di quest'ultima non sarebbe stato in alcun caso inferiore al 75 % del salario medio corrisposto nelle miniere.

Le pensioni avrebbero seguito l'evoluzione dei salari dei lavoratori attivi.

6. Ai minatori sarebbe stato corrisposto a titolo gratuito un assegno in natura o in danaro per coprire il loro fabbisogno di carbone per uso domestico o di qualsiasi altro tipo di energia di sostituzione.
7. In minatori avrebbero avuto diritto all'alloggio gratuito o al pagamento di un'indennità compensativa per il pagamento di un affitto corrispondente all'abitazione cui avevano diritto.

Può rendere noto la Commissione quali progressi sono stati realmente compiuti nei singoli Stati membri in relazione a ciascuno dei punti sopra citati?

**Risposta data dal sig. Richard
in nome della Commissione**

(27 aprile 1981)

Alla fine degli anni 50, l'idea di uno statuto europeo del minatore è stata lanciata da alcuni ambienti sindacali ma essa non ha incontrato l'adesione di tutte le parti interessate per poter intraprendere discussioni.

Un tale statuto non è stato pertanto elaborato; quindi, per quanto riguarda i punti enumerati nell'interrogazione, non esiste un consenso europeo.

Nondimeno, dal 1975, la Commissione mista «carbone» elabora regolarmente, in collaborazione con i rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori, delle tabelle comparative che prendono in considerazione la durata di lavoro nonché la situazione giuridica (legale e contrattuale) relativa all'occupazione di lavoratori manuali. Esistono anche tabelle comparative riguardanti i regimi di sicurezza sociale, specifici all'industria carbonifera.

La Commissione trasmette direttamente all'onorevole parlamentare e al segretariato generale del Parlamento europeo un insieme di dati disponibili su questi punti.

I membri della Commissione mista «carbone» hanno sottolineato a più riprese che un'armonizzazione sul piano europeo è in corso di realizzazione grazie alla diffusione di queste informazioni.

Di comune accordo, essi ritengono che non sia opportuno per il momento discutere delle condizioni di lavoro fondamentali in assenza di politica comune monetaria, industriale e energetica.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2240/80

**dell'on. Deleau
alla Commissione delle Comunità europee**

(6 marzo 1981)

Oggetto: Procedura arbitrale destinata ad eliminare le doppie imposizioni che possono risultare dalle correzioni operate in materia di prezzi di trasferimento

Potrebbe la Commissione informare il Parlamento sulle ragioni del ritardo con cui è stata adottata una proposta di direttiva presentata il 29 novembre 1976 e volta ad eliminare, mediante l'istituzione di una procedura arbitrale, le doppie imposizioni che possono risultare dalle correzioni operate in materia di prezzi di trasferimento?

Vista l'importanza che ha per gli ambienti economici della CEE l'adozione da parte del Consiglio di questa proposta di direttiva, può la Commissione portare a conoscenza del Parlamento le ragioni di questo ritardo?

**Risposta data dal sig. Tugendhat
in nome della Commissione**

(29 aprile 1981)

Al termine di una discussione sul fondamento giuridico delle disposizioni da adottare per eliminare le doppie imposizioni fiscali in caso di rettifica degli utili trasferiti tra imprese associate, il comitato dei rappresentanti permanenti, nel giugno 1978, ha incaricato il gruppo di lavoro ad hoc del Consiglio di redigere un progetto di convenzione tra gli Stati membri basato sull'articolo 220 del trattato.

Nonostante le insistenze della Commissione, il gruppo ha iniziato i lavori solo nel marzo 1980 che da allora, però, procedono in maniera soddisfacente.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2248/80
dell'on. Balfe
alla Commissione delle Comunità europee
(6 marzo 1981)

Oggetto: Esportazioni e importazioni comunitarie di carni bovine nel 1980

Nella riunione del 12 dicembre 1980 del comitato consultivo per le carni bovine è stato segnalato che, nel 1980, le esportazioni della Comunità avrebbero totalizzato 575 000 tonnellate.

1. Può la Commissione indicare qual è stato il relativo costo per la CEE?
2. Può indicare in particolare la quantità di carni bovine venduta in definitiva alla Polonia e il relativo prezzo, precisando se tale prezzo è stato più favorevole di quello praticato altrove per una qualità corrispondente nonché l'importo globale delle sovvenzioni accordate?
3. a) Perché le importazioni complessive in provenienza dai paesi ACP ammontano solo a 15 000 tonnellate contro le 30 000 consentite?
b) Perché nel quadro del regime relativo alle carni bovine di qualità pregiata sono state importate solo 9 000 tonnellate su una cifra concordata di 21 000 tonnellate?
c) Perché, a quanto risulta dal consuntivo in materia, sono state importate solo 32 000 tonnellate sulle 50 000 possibili?

**Risposta data dal sig. Dalsager
in nome della Commissione**

(30 aprile 1981)

1. Dagli ultimi dati disponibili risulta che le esportazioni di bovini vivi, nonché di carni bovine fresche, refrigerate, congelate e in conserva ammonterebbero per il 1980 a un totale di circa 640 000 t in peso carcassa. Le restituzioni versate complessivamente per tali esportazioni sono valutate a 715 milioni di ECU.
2. Nel 1980 è stato esportato verso la Polonia un quantitativo globale di circa 27 800 t di carni bovine, di cui circa 23 350 t allo stato fresco. La Commissione non è in grado di fornire indicazioni sui prezzi, poiché queste vendite sono state effettuate da operatori privati, per i quali siffatte informazioni hanno carattere riservato. Le restituzioni versate complessivamente per tali esportazioni possono essere valutate a 33 milioni di ECU.

In data 18 dicembre 1980, la Commissione ha adottato il regolamento (CEE) n. 3300/80, relativo alla vendita, a un prezzo fissato forfettariamente in anticipo, di carni bovine congelate destinate ad essere esportate in Polonia⁽¹⁾, con il quale sono stati fissati, per 15 000 t destinate a questo paese, prezzi di vendita, al netto da restituzioni all'esportazione e da importi compensativi monetari, del 15 % inferiori a quelli fissati per altre destinazioni. La spedizione di queste carni, peraltro, è iniziata soltanto nel marzo 1981.

3. Va tenuto presente che, per ciascuno dei tre casi citati (regime dei paesi ACP, regime delle carni bovine di qualità pregiata, bilanci estimativi), la quantità convenuta rappresenta una possibilità e non un obbligo d'importazione:

- a) nel 1980 sono stati rilasciati, in base agli accordi ACP, titoli d'importazione per circa 8 500 t. Le importazioni dal Botswana, al quale spettava la parte maggiore di questo contingente, sono state però sospese il 7 marzo 1980 con decisione 80/354/CEE della Commissione⁽²⁾, in seguito ad una nuova epidemia di afta epizootica. Inoltre, il Madagascar, lo Swaziland e il Kenia non hanno spedito la totalità delle rispettive quote, a causa soprattutto della situazione venutasi a creare in codesti paesi sul piano dei prezzi e degli approvvigionamenti;
- b) nel 1980, sono state importate nella Comunità circa 11 000 t di carni bovine di qualità pregiata. Questo calo rispetto alla quantità concordata è pure imputabile alla situazione in materia di prezzi e di approvvigionamenti che caratterizzava sia i paesi esportatori, sia la Comunità;
- c) anche in questo caso, il fatto che siano state importate soltanto 32 000 t in luogo delle 50 000 previste è dovuto alla situazione dei prezzi e degli approvvigionamenti che contrassegnava tanto la CEE, quanto i paesi esportatori.

⁽¹⁾ GU n. L 344 del 19. 12. 1980, pag. 19.

⁽²⁾ GU n. L 79 del 26. 3. 1980, pag. 23.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2251/81

**degli on. Giummarra, Ligios, Lima, Colleselli,
Modiano, Travaglini, Barbagli, Giavazzi, Dalsass,
Antoniozzi, Costanzo, Barbi e Del Duca**

alla Commissione delle Comunità europee

(6 marzo 1981)

Oggetto: Obbligo di installazione del cronotachigrafo

Si è resa conto la Commissione che l'obbligo d'installazione del cronotachigrafo per gli automezzi adibiti al trasporto locale di prodotti e attrezzi agricoli è inopportuno e inutilmente costoso, trattandosi essenzialmente di trasporti di merci di propria produzione? Non ritiene pertanto di dover estendere anche all'Italia il provvedimento giustamente adottato nei confronti dei Paesi Bassi (decisione 79/709/CEE del 27 luglio 1979)?

- prestiti di libri, dischi o cassette,
- manifestazioni culturali o esposizioni itineranti.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2258/80

**dell'on. Pöttering
alla Commissione delle Comunità europee**

(6 marzo 1981)

**Risposta data dal sig. Contogeorgis
in nome della Commissione**

(27 aprile 1981)

A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1463/70⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2828/77⁽²⁾, e dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 543/69⁽³⁾, i trattori e le altre macchine addette esclusivamente ai lavori agricoli e forestali locali sono esenti dall'obbligo di essere muniti di un tachigrafo.

A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1463/70 gli Stati membri possono, previa consultazione della Commissione, concedere altre esenzioni per taluni veicoli e trasporti che interessano l'agricoltura, ma il regolamento non prevede deroghe generali per tutti i veicoli o per tutti i trasporti che sono oggetto dell'interrogazione.

La Commissione non è pertanto in grado di dare una risposta favorevole agli onorevoli parlamentari, ma è disposta a prendere in esame il problema che essi prospettano.

La decisione 79/709/CEE⁽⁴⁾ della Commissione, del 27 luglio 1979, citata dagli onorevoli parlamentari, non si riferisce ai trasporti locali di prodotti e di attrezzi agricoli ma esclusivamente alle attività sotto indicate:

- servizio dei mercati locali,
- operazioni di vendita da porta a porta,
- operazioni ambulanti di banca, di cambio o di risparmio,

⁽¹⁾ GU n. L 164 del 27. 7. 1970, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 334 del 24. 12. 1977, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. L 77 del 29. 3. 1969, pag. 49.

⁽⁴⁾ GU n. L 209 del 18. 8. 1979, pag. 27.

Oggetto: Sovvenzioni sotto forma di abbuono di interessi nell'ambito del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)

Finora gli aiuti del FESR a favore di progetti promozionali hanno veramente assunto la forma di un abbuono di interessi del 3 %.

1. Può la Commissione spiegare per quale motivo questo strumento promozionale incontra così scarso favore presso gli Stati membri?
2. Quali misure pensa la Commissione di prendere per rendere più attraente in futuro l'abbuono di interessi quale valido strumento nel quadro della politica regionale?

**Risposta data dal sig. Giolitti
in nome della Commissione**

(24 aprile 1981)

1. Gli Stati membri preferiscono ottenere gli aiuti del FESR in un'unica volta piuttosto che farli dipendere da un rimborso scaglionato di prestiti contratti presso la BEI; la disposizione cui fa riferimento l'onorevole parlamentare, non è stata utilizzata sovente.

2. L'esperienza dimostra che i beneficiari preferiscono una sovvenzione a fondo perduto al suo equivalente sotto forma di «abbuono scaglionato nel tempo». Il fatto che abbuoni d'interesse risultino più o meno attraenti, dipende infatti dalla natura stessa di questa forma di aiuti e non dai meccanismi previsti per la sua applicazione, meccanismi che la Commissione considera d'altronde soddisfacenti.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2267/80
dell'on. Squarcialupi
alla Commissione delle Comunità europee
(6 marzo 1981)

Oggetto: Farmaci e servizi sanitari per combattere la fame nel mondo

Nella comunicazione della Commissione al Consiglio in merito al dibattito parlamentare su «La fame nel mondo» (COM(80) 631 def.), del 22 ottobre 1980, non è fatto alcun cenno al contenuto di un parere espresso dalla commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori del Parlamento europeo e recepito nell'articolo 24 della risoluzione in materia adottata dal Parlamento nel quale si consideravano «necessari, oltre ad adeguati rifornimenti alimentari, anche servizi sanitari, educazione igienica e farmaci per combattere le malattie collegate alla sottonutrizione» e si sollecitava la Comunità «a orientare anche in questo senso il proprio aiuto tecnico e finanziario ai paesi in via di sviluppo».

Come intende la Commissione dare attuazione a questa volontà espressa dal Parlamento?

**Risposta data dal sig. Cheysson
in nome della Commissione**
(28 aprile 1981)

Dal 1958 al 1980, il Fondo europeo di sviluppo ha finanziato: 198 dispensari, 66 centri sanitari, 127 ospedali, 75 maternità e 33 centri per la protezione della madre e del fanciullo, il che corrisponde complessivamente ad una capacità ricettiva in ambiente ospedaliero di circa 14 000 posti-letto.

Oltre a tali progetti, sono stati finanziati: 11 istituti per la formazione del personale sanitario (di cui 2 facoltà di medicina), attrezzature, istituti vari (sanità pubblica, pediatria, ecc.), azioni di lotta contro le grandi endemie, ecc.

È ovvio che numerosi istituti di cura (soprattutto ospedali) tendono a trattare nei propri reparti di

pediatria e di medicina generale i casi dovuti a gravi carenze alimentari, quali la malnutrizione, le avitaminosi, ecc.

La Commissione è consapevole dei problemi dovuti a tali carenze alimentari nei paesi in via di sviluppo e non trascura alcuna occasione di intervento in questo campo quando gli Stati ACP lo desiderano. Spetta comunque agli Stati ACP stessi l'iniziativa dei progetti, conformemente alle disposizioni in vigore nel quadro delle convenzioni di Yaoundé e di Lomé. Infatti, la Commissione può intraprendere progetti, o azioni di cooperazione sulle risorse del Fondo europeo di sviluppo soltanto su richiesta esplicita di uno o di più Stati ACP.

Nell'ambito degli accordi con i paesi del Magreb e del Mashrak, nonché nel quadro degli aiuti ai paesi in via di sviluppo non associati, non è stato finanziato a tutt'oggi alcun progetto in materia di sanità.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2278/80
dell'on. Buchan
alla Commissione delle Comunità europee
(9 marzo 1981)

Oggetto: I lavori del Centro per lo sviluppo industriale

Potrebbe la Commissione indicare:

1. Qual è il ruolo del Centro per lo sviluppo industriale?
2. Dove ha sede il Centro per lo sviluppo industriale?
3. Chi lavora nel Centro per lo sviluppo industriale?
4. Qual è il bilancio del Centro per lo sviluppo industriale?
5. Nei confronti di chi è responsabile il Centro per lo sviluppo industriale?
6. Il Centro per lo sviluppo industriale riferisce periodicamente in merito ai suoi lavori al Parlamento europeo o a un'altra Istituzione della CE?

Risposta data dal sig. Cheysson**in nome della Commissione***(24 aprile 1981)*

1. Il ruolo del Centro per lo sviluppo industriale (CSI) è definito dagli articolo 79 e 80 della nuova convenzione di Lomé.

2. Il CSI ha sede a Bruxelles.

3. L'articolo 81, paragrafo 2, della convenzione di Lomé precisa le modalità e le disposizioni applicabili al personale del Centro.

L'effettivo del personale attuale e quello del personale da assumere, a carico del bilancio del CSI per l'esercizio 1981, comportano, oltre al direttore e al direttore aggiunto, 12 consiglieri tecnici, 7 incaricati di missione, 8 assistenti, 8 segretarie, 1 autista e 1 commesso.

4. A favore del bilancio del Centro è versata una dotazione di 25 milioni di UCE, prelevata sugli importi assegnati dalla convenzione di Lomé II al finanziamento di progetti di cooperazione regionale (articolo 81, paragrafo 5). I fondi di bilancio per l'esercizio 1981 ammontano a 4 491 715 UCE.

5. Il Centro è posto sotto la sorveglianza del comitato per la cooperazione industriale (articolo 81, paragrafo 1) che a sua volta è sotto la tutela del comitato degli ambasciatori CEE-ACP.

6. Organo paritetico della cooperazione CEE-ACP, il CSI ha rapporti diretti soltanto con le istituzioni della convenzione di Lomé. Esso riferisce al comitato di cooperazione industriale, il quale adisce quindi il comitato degli ambasciatori CEE-ACP. Del resto, il Consiglio dei ministri CEE-ACP presenta annualmente all'assemblea consultiva, istituita dalla convenzione di Lomé, una relazione che illustra le attività di cooperazione industriale, ivi comprese quelle del CSI.

2. Quali modificazioni prevede la Commissione nella produzione sudafricana di acciaio inossidabile a base di ferrocromo per il periodo 1981-1986?

3. Qual è stato negli ultimi cinque anni il volume degli scambi: a) di acciai inossidabili a base di ferrocromo; b) di altri acciai fra la CEE e il Sud Africa?

4. Quali modificazioni prevede la Commissione negli scambi di acciaio fra la CEE e il Sud Africa nel periodo 1981-1986?

Risposta data dal sig. Davignon**in nome della Commissione***(28 aprile 1981)*

1 e 2. Non spetta alla Commissione pronunciarsi sulle prospettive di produzione dell'industria siderurgica sudafricana.

3. Le importazioni comunitarie di acciaio inossidabile proveniente dal Sud Africa sono diminuite nel 1980 del 3,5 % circa rispetto al 1976, mentre le esportazioni comunitarie di acciaio inossidabile verso il Sud Africa diminuivano nello stesso periodo del 3,3 % circa. La ripartizione annua viene riportata qui di seguito:

(in tonnellate)

	Importazioni CEE	Esportazioni CEE
1976	3 016	5 596
1977	2 901	5 897
1978	3 553	2 389
1979	3 980	4 656
1980 (primi 9 mesi)	2 115	4 064

Le importazioni comunitarie di prodotti CECA provenienti dal Sudafrica sono diminuite nel 1980 del 22,5 % circa rispetto al 1976, mentre le esportazioni comunitarie di prodotti CECA verso il Sudafrica diminuivano nello stesso periodo del 35,5 % circa. La ripartizione annua viene riportata qui di seguito:

(in tonnellate)

	Importazioni CEE	Esportazioni CEE
1976	446	62
1977	412	22
1978	166	32
1979	242	40
1980 (primi 9 mesi)	260	30

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2281/80**dell'on. Buchan****alla Commissione delle Comunità europee***(9 marzo 1981)***Oggetto: Acciai del Sud Africa**

1. Quali modificazioni prevede la Commissione nella produzione siderurgica del Sud Africa per il periodo 1981-1986?

4. Tenendo conto di un prevedibile rallentamento nell'aumento del consumo apparente del Sud Africa di prodotti siderurgici dal 1981 al 1985, stimato al 25 % (in diminuzione rispetto al periodo 1977-1981 in cui era aumentato del 38,4 %), di una minore espansione della produzione sudafricana d'acciaio negli ultimi anni (+ 2 % dal 1979 al 1981 rispetto a + 25 % dal 1976 al 1979) e del lieve aumento previsto per la capacità sudafricana, pienamente sfruttata attualmente, stimato al 5 % dal 1981 al 1985, la Commissione non prevede, alla luce degli elementi a sua disposizione, modifiche importanti negli scambi di prodotti siderurgici con il Sud Africa nei prossimi anni.

comunitaria? Non ritiene la Commissione che l'assenza di tale diritto rappresenti un'ingiustizia per molte persone che non hanno mai potuto lavorare a causa di una menomazione fisica o altra forma di invalidità, e perciò che nell'Anno internazionale dell'handicappato sia doveroso porvi rimedio?

**Risposta data dal sig. Richard
in nome della Commissione**

(4 maggio 1981)

1. Il 27 novembre 1980, il Consiglio ha dato il suo accordo di principio sull'estensione ai lavoratori autonomi del regolamento (CEE) n. 1408/71⁽¹⁾, che fissa le norme di base della sicurezza sociale dei lavoratori subordinati che si spostano all'interno della Comunità.

La Commissione prepara gli adattamenti da apportare anche al regolamento (CEE) n. 574/72⁽²⁾, che fissa le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 precitato. L'insieme della normativa a favore dei lavoratori autonomi entrerà in vigore sei mesi dopo la pubblicazione di questi adattamenti del regolamento d'applicazione nella Gazzetta ufficiale.

2. L'estensione del regolamento (CEE) n. 1408/71 ai lavoratori autonomi non comporta, in effetti, disposizioni che permettano l'erogazione di prestazioni familiari per i figli che non risiedono nello Stato membro in cui il lavoratore autonomo esercita la propria attività professionale, non essendosi raggiunto un accordo, nell'ambito del Consiglio, sull'uniformazione del sistema di pagamento delle prestazioni familiari in vigore per i lavoratori subordinati⁽³⁾.

In tali condizioni, la Commissione non intende avanzare nuove proposte per rimediare a questa lacuna.

3. La Commissione non può che rammaricarsi che il Consiglio non abbia seguito la propria proposta volta a estendere il regolamento (CEE) n. 1408/71 non soltanto ai lavoratori autonomi e ai loro familiari, ma anche alle persone prive di un'occupazione.

⁽¹⁾ GU n. L 149 del 5. 7. 1971, pag. 2; versione codificata: GU n. C 138 del 9. 6. 1980, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 74 del 27. 3. 1972, pag. 1; versione codificata: GU n. C 138 del 9. 6. 1980, pag. 65.

⁽³⁾ Proposta della Commissione pubblicata nella GU n. C 96 del 29. 4. 1975, pag. 4.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2285/80
dell'on. Moreland
alla Commissione delle Comunità europee**

(9 marzo 1981)

Oggetto: Disposizioni in materia di sicurezza sociale decise nel novembre 1980 dal Consiglio dei ministri degli affari sociali

Il Consiglio avrebbe finalmente consentito di estendere le disposizioni relative alla sicurezza medica e sociale ai lavoratori indipendenti e alle persone prive di un'occupazione che si ammalano in un altro Stato membro. Tali disposizioni, che andranno a beneficio di molte persone, dimostreranno la vera importanza della Comunità europea.

1. Quando entreranno in vigore le disposizioni decise in novembre?
2. È vero che questo regime non è applicabile ai figli dei lavoratori indipendenti che risiedono in un paese diverso da quello in cui lavora il genitore o i genitori? Intende la Commissione formulare delle proposte per ovviare a tale anomalia?
3. È vero che, per quanto concerne le persone prive di un'occupazione, tale regime si basa su un provvedimento amministrativo? La Commissione ritiene che una tale misura dovrebbe costituire un diritto incorporato nella legislazione

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2289/80
di Sir Brandon Rhys Williams
alla Commissione delle Comunità europee

(9 marzo 1981)

Oggetto: Giorni lavorativi persi per malattia

Vuol la Commissione pubblicare una tabella comprendente i dati più recenti relativi al numero di giorni lavorativi persi per malattia in ciascuno Stato membro, ponendo in rapporto tali cifre con il totale della popolazione attiva?

**Risposta data dal sig. O'Kennedy
in nome della Commissione**

(30 aprile 1981)

La Commissione non dispone attualmente di dati numerici relativi ai giorni di lavoro perduti a causa di malattia nei singoli Stati membri.

L'elaborazione di una statistica comunitaria che consenta di fornire informazioni del genere è attualmente in corso presso l'Istituto statistico delle Comunità europee, nel quadro dei lavori dedicati alla metodologia della parte II (Effettivi e prestazioni) del Sistema europeo di statistiche della protezione sociale (Sespros). Questo tema figura fra i settori cui è stata data la priorità nel progetto del 5° programma statistico dell'Istituto per il periodo 1982-1984.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2296/80
dell'on. Key
alla Commissione delle Comunità europee

(9 marzo 1981)

Oggetto: Requisiti linguistici per i medici e il personale infermieristico nell'ambito della CE

In risposta all'interrogazione scritta n. 1354/80 (¹) dell'on. Ewing, la Commissione afferma che al per-

sonale infermieristico originario della CE che desideri esercitare la professione in Gran Bretagna, si richiede la conoscenza della lingua inglese.

Il ministero britannico della sanità e della previdenza sociale ha recentemente proposto che i medici CE non siano soggetti all'obbligo di provare la loro conoscenza della lingua inglese.

1. Si tratta di un requisito fissato dalla Comunità europea?
2. Se tale proposta dovesse essere attuata, si rende conto la Commissione che migliaia di medici, prevalentemente di origine asiatica, dovranno essere ancora sottoposti ad un esame linguistico e che ciò potrebbe essere interpretato come uno strumento di discriminazione razziale?
3. Intende la Commissione trattare i medici alla stessa stregua del personale infermieristico ed esigere la padronanza della lingua, a prescindere dal paese d'origine, e questo per tutelare il paziente e garantire buone relazioni tra le razze?

**Risposta data dal sig. Narjes
in nome della Commissione**

(29 aprile 1981)

1 e 3. La Commissione si permette di rinviare l'onorevole parlamentare alle risposte date all'interrogazione n. 1354/80 dell'on. Ewing (¹), nonché alle interrogazioni scritte n. 278/79 dell'on. Glinne (²) e 1158/80 di Lord O'Hagan (³)

2. Le direttive 75/362/CEE e 75/363/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975 (⁴), che disciplinano la libera circolazione dei medici all'interno della Comunità si applicano ai medici che hanno la cittadinanza di uno Stato membro ed hanno compiuto i loro studi in uno degli Stati membri. Per contro ciascuno Stato membro può fissare liberamente le norme applicabili ai medici che non sono in possesso di ambedue i citati requisiti e che desiderano esercitare la professione sul suo territorio. Pertanto non spetta alla Commissione giudicare se la regolamentazione adottata dal Regno Unito per i medici

(¹) GU n. C 345 del 31. 12. 1980, pag. 24.

(²) GU n. C 183 del 21. 7. 1980, pag. 2.

(³) GU n. C 322 del 10. 12. 1980, pag. 11.

(⁴) GU n. L 167 del 30. 6. 1975, pag. 1 e 14.

che non rientrano nel campo d'applicazione delle direttive del 1975 comporta delle discriminazioni rispetto alla regolamentazione che, in virtù del diritto comunitario, il Regno Unito deve applicare ai medici che beneficiano di tali direttive.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2305/80
dell'on. Lomas
alla Commissione delle Comunità europee
(9 marzo 1981)

Oggetto: Programma di lotta contro la povertà

È consapevole la Commissione del grave pregiudizio che subiranno determinati progetti di utilità sociale qualora non vengano concessi ulteriori stanziamenti a favore di quelli avviati nel quadro del programma di lotta contro la povertà scaduto nel 1980?

Molti progetti, come il Defoe Day Centre a Londra North East, dovranno chiudere per mancanza di fondi se la CEE non metterà a loro disposizione ulteriori stanziamenti.

Intende la Commissione concedere urgentemente ulteriori fondi ai progetti previsti del programma di lotta contro la povertà, e che assorbono una percentuale veramente modesta del bilancio comunitario?

Risposta data dal sig. Richard
in nome della Commissione
(4 maggio 1981)

Non si era mai inteso che i progetti pilota lanciati o sovvenzionati nell'ambito del programma di lotta contro la povertà avrebbero continuato ad essere sostenuti dalla Commissione oltre il termine di scadenza del programma di cui alla decisione n. 77/779/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1977⁽¹⁾. I responsabili dell'esecuzione dei progetti medesimi erano perfettamente consapevoli di questa posizione.

⁽¹⁾ GU n. L 322 del 17. 12. 1977, pag. 28.

Tuttavia, poiché la Commissione aveva riconosciuto la necessità di continuare l'azione contro la povertà, aveva proposto un'ulteriore decisione al Consiglio e al Parlamento europeo⁽²⁾ al fine di mantenere in essere una consistente serie di azioni provvisorie di lotta contro la povertà, fino a che alcune iniziative a lungo termine potessero essere sviluppate sulla base della sua relazione finale sul programma, relazione che dev'essere sottoposta al Consiglio non oltre il 30 giugno 1981. Il progetto di decisione, che per il 1981 prevedeva un bilancio iniziale di 9 milioni di ECU successivamente ridotto a 4 milioni di ECU, non è stato approvato né dal Consiglio né dal Parlamento europeo.

La continuazione degli aiuti a favore dei progetti nell'ambito del programma di lotta contro la povertà non è possibile in assenza di un'idonea decisione del Consiglio.

⁽²⁾ GU n. C 307 del 7. 12. 1979, pag. 10.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2312/80
dell'on. Purvis
alla Commissione delle Comunità europee
(9 marzo 1981)

Oggetto: Risorse europee di solfato di bario

Visto che nella maggior parte dei casi è possibile procedere all'estrazione di minerali soltanto tenendo conto dei programmi locali di impiego del territorio, non ritiene la Commissione che la Comunità avrebbe tutti i motivi per fornire uno speciale contributo finanziario volto ad alleviare le conseguenze sull'ambiente e sui trasporti dello scavo di solfato di bario in località amene e remote, quale il Perthshire?

Risposta data dal sig. Narjes
in nome della Commissione
(28 aprile 1981)

La Commissione è consapevole dei possibili inconvenienti ambientali a cui può dar luogo tra l'altro l'estrazione di baritina in certe regioni della Comunità.

Più in generale essa vorrebbe che prima di realizzare determinati progetti in campo industriale od infrastrutturale, venissero eseguiti degli studi preliminari sull'impatto ambientale dei progetti stessi.

La Commissione non dispone tuttavia di uno strumento finanziario che le consenta di neutralizzare gli effetti negativi che determinate attività esercitano sull'ambiente.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 15/81
dell'on. Seefeld
alla Commissione delle Comunità europee
(16 marzo 1981)

Oggetto: Aiuti ai terremotati italiani

Da notizie riportate dalla stampa tedesca⁽¹⁾ risulta che l'aiuto comunitario a favore dei terremotati italiani è in parte «volatilizzato».

Si afferma, tra l'altro, che «15 000 t di cereali, 1 950 t di carne e 1 000 t di olio d'oliva non siano giunte a giusta destinazione».

1. È a conoscenza la Commissione di simili accuse, in caso affermativo, come si spiega una situazione del genere?
2. La Commissione ha chiesto chiarimenti alle autorità competenti?
3. Sono esatte ulteriori notizie di stampa, secondo cui in Italia cresce frattanto il timore che alla luce delle più recenti negative esperienze la Commissione possa ritornare sulla sua decisione di accordare un credito speciale destinato alla ricostruzione delle regioni terremotate dell'Italia meridionale?

⁽¹⁾ Vedi «Badische Neueste Nachrichten», Karlsruhe, del 12. 2. 1981.

Risposta data dal sig. Thorn
in nome della Commissione
(30 aprile 1981)

La Commissione smentisce nel modo più assoluto le notizie di stampa cui si riferisce l'onorevole parlamentare.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 16/81
dell'on. Lizin
alla Commissione delle Comunità europee
(16 marzo 1981)

Oggetto: Limite d'età per il concorso COM/C/321

Può spiegare la Commissione per quale motivo essa abbia fissato a 30 anni il limite d'età per un concorso a posti di fotoincisori, operatori offset e fotocompositori, pur trattandosi di mansioni in cui l'esperienza riveste un'importanza notevole?

Non ritiene che un limite d'età di 35 anni sarebbe più rispondente ai suoi interessi?

Risposta data dal sig. O'Kennedy
in nome della Commissione
(28 aprile 1981)

Le formazioni professionali di base nei settori citati dalla onorevole parlamentare — in generale comprovate da diplomi di scuola tecnica inferiore — sono acquisite nei vari Stati membri tra il sedicesimo e il diciottesimo anno di età e consentono un'esperienza pluriennale ancor prima del trentesimo anno di età.

Pertanto il concorso generale COM/C/321 — organizzato al fine di costituire una riserva per l'assunzione di fotoincisori, operatori offset e fotocompositori — ha consentito l'iscrizione di 238 candidati, malgrado il limite d'età fissato a 30 anni, di cui 66, esaminati i titoli, sono stati ammessi alle prove.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 69/81
dell'on. Deleau
alla Commissione delle Comunità europee
(20 marzo 1981)

Oggetto: Diminuzione dei prestiti sui mercati finanziari internazionali nel 1980

Come giudica la Commissione la diminuzione dei prestiti sui mercati finanziari internazionali pari al 10 % nel 1980?

Quali conclusioni ne trae per il 1981?

**Risposta data dal sig. Ortoli
in nome della Commissione**
(29 aprile 1981)

Secondo i dati disponibili, l'ammontare globale dei fondi raccolti sui mercati internazionali dei capitali durante l'anno 1980 non è diminuito rispetto al 1979 come risulta dalla seguente tabella (in miliardi di ECU):

	1979	1980
Prestiti obbligazionari	16,3	18,9
Crediti dei consorzi bancari	56,9	56,3
Totale	73,2	75,2

NB: I dati riguardanti il 1980 subiranno probabilmente qualche leggero ritocco verso l'alto.

In particolare, le emissioni obbligazionarie internazionali hanno raggiunto un nuovo record superando la cifra molto elevata registrata nel 1977, mentre il volume dei nuovi crediti dei consorzi bancari è rimasto stazionario dopo alcuni anni di espansione estremamente rapida. Questa stasi è dovuta soprattutto ad un atteggiamento più prudente delle banche per quanto concerne in particolare la concessione di crediti ai paesi già notevolmente indebitati, fra cui i paesi in via di sviluppo non produttori di petrolio.

Per l'anno in corso sembra che ci si possa attendere una crescita piuttosto moderata del volume globale dei prestiti, che sarà determinata più da un aumento dei prestiti bancari che da un'espansione delle emissioni obbligazionarie.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 74/81
dell'on. Fanton
alla Commissione delle Comunità europee
(3 aprile 1981)

Oggetto: Risposte della Commissione alle interrogazioni scritte

Si rende conto la Commissione quanto sia inammissibile il suo modo di trattare i membri del Parlamento, allorché qualifica le loro affermazioni come «eronee», «eccessive» o «infondate»? (Risposta all'interrogazione 1854/80) (1).

Può spiegare la Commissione perché, da un anno a questa parte, lo stile, il tenore e le scadenze delle sue risposte lasciano ancora tanto a desiderare?

(1) GU n. C 67 del 26. 3. 1981, pag. 27.

**Risposta data dal sig. Andriessen
in nome della Commissione**
(29 aprile 1981)

L'onorevole parlamentare comprenderà che, di fronte ad interpretazioni e conclusioni come quelle da lui esposte nell'interrogazione n. 1854/80, la Commissione si preoccupa di ristabilire la semplice verità dei fatti.

La Commissione non condivide il giudizio dell'onorevole parlamentare sulla qualità delle sue risposte. Per quanto concerne le scadenze, essa ha già dato le informazioni necessarie con la sua risposta all'interrogazione n. 1854/80 dell'onorevole parlamentare e, più recentemente, con la sua risposta all'interrogazione n. 2187/80 dell'on. Lord O'Hagan (1).

(1) GU n. C 88 del 21. 4. 1981, pag. 27.

